

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XLIII (CXVII) Fasc. I

---

# Studi in memoria di Giorgio Costamagna

a cura di

DINO PUNCUH



---

GENOVA MMIII  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Iniziativa realizzata con il contributo della Provincia di Genova - Assessorato alla Cultura su fondi delegati dalla Regione Liguria.

# Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie: i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo

Gian Giacomo Fissore

## 1. I cartulari di Iacobus Sarrachus

Nel corso del lavoro per l'edizione di due registri di *Iacobus Sarrachus, notarius curie vicarii episcopi Astensis*, ma anche *notarius et scopolanus Astensis ecclesie*, con cui si conclude la pubblicazione dei 9 registri di lui rimasti nell'Archivio capitolare di Asti<sup>1</sup>, la necessità di comprendere le forme e le modalità di costituzione dei manoscritti ha fatto emergere una serie di informazioni di qualche interesse sia per la presenza del notariato entro le strutture amministrative ecclesiastiche sia per l'identificazione di alcuni personaggi del clero astigiano attivi in qualità di notai: si è venuta definendo, in sostanza, una chiara connessione del notaio chierico<sup>2</sup> o, forse meglio, del

---

<sup>1</sup> *Cartulari notarili dell'Archivio capitolare di Asti. I registri di Iacobus Sarrachus notaio del vicario vescovile (1309-1316)*, a cura di A.M. COTTO MELUCCIO, G.G. FISSORE, L. FRANCO, Torino 2002 (Biblioteca Storica Subalpina, CCXIX). I precedenti registri sono stati editi fra il 1983 al 1992: il cartulario degli anni 1285-1286 in *Documenti capitolari del secolo XIII (1265-66, 1285-88, 1291, 1296-98)*, a cura di A.M. COTTO MELUCCIO, P. D'ACQUINO, Asti 1987, pp. 69-124; il cartulario del 1286-1288, *Ibidem*, pp. 124-296; il cartulario del 1296-1298, *Ibidem*, pp. 308-378; il cartulario del 1303-1304 in *Carte astigiane del secolo XIV (1303, 1307-1310, 1310-1311)*, a cura di A.M. COTTO MELUCCIO, P. D'ACQUINO, L. FRANCO, II, Asti 1992, pp. 5-136, d'ora in poi citato come *Carte astigiane II*; il cartulario del 1306-1307 in *Carte astigiane del secolo XIV*, a cura di P. D'ACQUINO, Asti 1983, in cui purtroppo i suoi atti sono stati smembrati e divisi secondo un rigido ordine cronologico e mescolati con l'edizione di carte sciolte dell'Archivio capitolare (d'ora in poi citato come *Carte astigiane I*); il cartulario del 1307-1310 in *Carte astigiane II cit.*, pp. 137-292; il cartulario del 1309-1311, *Ibidem*, pp. 293-628.

<sup>2</sup> Per uno sguardo d'insieme sul problema del notariato ecclesiastico nel tardo medioevo rinvio alle considerazioni espresse da Antonio Olivieri nel suo saggio *Per la storia dei notai chierici nel Duecento: il caso del Piemonte*, pubblicato in questo stesso volume. Per una rassegna bibliografica sulle ricerche più recenti in questo campo, si vedano le pagine iniziali del saggio di M.C. ROSSI, *I notai di curia e la nascita di una 'burocrazia' vescovile. Il caso veronese*,

chierico notaio, come piuttosto sembrano caratterizzarsi tali figure in ambito astigiano, con l'organizzazione burocratica vescovile.

E proprio da un'analisi (forzatamente sommaria) dei caratteri generali dei registri pervenutici vorrei partire per delineare la figura del nostro *notarius curie* nell'esercizio delle sue funzioni; seguire le linee del suo percorso, professionale e funzionariale, vorrà dire anche allargare il discorso nei confronti di un gruppo di chierici notai che, tra seconda metà del XIII e primi decenni del XIV secolo, è risultato ad Asti piuttosto consistente e, dunque, significativo.

Ovviamente, la quantità e varietà di informazioni che la documentazione in registro<sup>3</sup> può offrirci è vasta e di grande interesse, sia sulle prassi

---

in « Società e storia », 59 (2002), pp. 1-33, in cui è descritto un quadro delle attività di documentazione dei notai di curia che presenta strette affinità con quello astigiano, corrispondente anche nei limiti posti alla ricerca dalle fonti, essendo scomparso in entrambi i centri l'archivio vescovile. Fondamentale, per chiarezza di impostazione e per precisione nelle linee interpretative rimane il saggio di G. CHITOLINI, « *Episcopalis curie notarius* ». *Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del medioevo*, in *Società, Istituzioni, Spiritualità, Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, pp. 221-232.

<sup>3</sup> Sulla documentazione in registro di area ecclesiastica sono di particolare interesse i saggi di *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*. Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. BARTOLI LANGELI e A. RIGON, Roma 2003; per quanto riguarda la situazione subalpina, si veda A. OLIVIERI, *I registri vescovili nel Piemonte medievale (secoli XIII-XIV). Tipologia e confronto*, *Ibidem*, pp. 1-42. Per i riscontri con le modalità di composizione e le tipologie dei registri ecclesiastici è importante il contributo di A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum" e livellarii della Chiesa genovese (secc. XII-XV)*, *Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/1 (1984), pp. 107-170. Interessanti le considerazioni sulle tipologie librarie in area documentaria ecclesiastica che sono state espresse in D. PUNCUH, *Cartulari monastici e conventuali: confronti ed osservazioni per un censimento*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo*, Atti del Convegno di studio, Fermo, 17-19 settembre 1997, a cura di G. AVARUCCI, R.M. BORRACCINI VERDUCCI, G. BORRI, Spoleto 1999, pp. 307-340, soprattutto p. 307 e sgg. Utilissimi sono i confronti con la tipologia dei documenti giudiziari di ambito comunale riscontrabili nell'analisi del caso perugino di M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991, soprattutto p. 17 e sgg. Per la necessaria comparazione con i comportamenti burocratici e documentari dei comuni subalpini possediamo ora un'efficace strumento grazie alla ricerca di L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, prima parte, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », XCVIII (2000), p. 105 e sgg.; seconda parte, *Ibidem*, XCIX (2001), p. 473 e sgg. Grazie alla cortesia dell'autore, mentre licenziavo questo lavoro ho potuto vedere il saggio di G. CHIRONI, *Genesi ed evoluzione dell'Archivio diocesano di Siena (se-*

redazionali, calibrate sul duplice aspetto della pratica professionale e di quella dello scriba di tribunale<sup>4</sup>, sia sulle modalità di registrazione dei vari tipi di documenti necessari ad esplicare l'*officium* di *notarius curie* sia ancora sulle tecniche di autenticazione adottate nel quadro di una interpretazione empirica del ruolo notarile e funzionariale tanto nei confronti dell'istituzione quanto dei singoli interessati<sup>5</sup>. Ma, nella presente ricerca, l'aspetto che più ci interessa è quello di una valutazione dei registri come possibile specchio di *Jacobus Sarrachus* in qualità di *notarius curie episcopalis*. Essi, infatti, al di là delle etichette definitorie (il cui uso è per altro episodico e apparentemente casuale – se ne parlerà più avanti –), sono il principale strumento per stabilire in concreto il genere di servizio svolto dal notaio; nello stesso tempo ci permettono di cogliere le forme in cui una consapevolezza (che potrebbe essere anche solo individuale, ma in cui ha certamente peso anche una tradizione burocratica ormai secolare) del ruolo attribuitogli dall'organizzazione vescovile si traduce in comportamenti formalizzati e, dunque, analizzabili con gli strumenti della diplomatica<sup>6</sup>.

---

*coli XIV-XVI*), Università degli Studi di Siena, Dottorato di Ricerca in "Istituzioni e archivi", XV ciclo (1999-2002), che, attraverso una ricerca approfondita ed una ricca esemplificazione, fornisce un analitico quadro delle tipologie documentarie adottate dalla burocrazia vescovile senese. Le riflessioni sulle modalità di organizzazione e di sviluppo degli uffici di curia e, all'interno di questi, sul rapporto fra notariato e funzionariato, mi sono apparse davvero utili e stimolanti per le ricerche sul notariato ecclesiastico.

<sup>4</sup> Per le procedure processuali si veda G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano 1927, p. 151 e sgg. Sulla rilevanza del ruolo del notaio nella prassi giudiziaria si veda A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile nella Summa artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, Atti del Convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna 9-10 ottobre 2000, pp. 583-609.

<sup>5</sup> Per fare solo un esempio, molto interessante è la possibilità di seguire i cambiamenti progressivi, ricchi di tentativi empirici e di rifacimenti in corso d'opera da parte del notaio, per adattare le formule degli atti alla manifesta volontà di una sempre più precisa identificazione, nei momenti decisionali, del soggetto giuridico – il capitolo cattedrale – mediante la sua insistita caratterizzazione come organo collettivo a scapito delle iniziative dei singoli canonici: un'evidente decisione 'politica' a cui *Sarrachus* deve adeguarsi con qualche difficoltà di percorso.

<sup>6</sup> Nell'analisi dei comportamenti redazionali dei registri notarili restano fondamentali gli strumenti d'analisi offerti da G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, VIII), ora in ID., *Studi di paleografia e di diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del *Corpus membranarum Italicarum*, IX), pp. 237-282; a cui è da aggiungere, per la ricchezza dei dati forniti, G. PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII*, Milano 1968, soprattutto p. 58 e sgg.

La struttura dei cartulari presenta innanzitutto una disparità di comportamenti che implica una diversa valutazione di essi: i tre più antichi, rispettivamente degli anni 1285-1286, 1286-1288 e 1296-1297<sup>7</sup>, risultano essere delle raccolte fattizie di fascicoli sciolti, in cui l'assenza di intestazione e di qualsiasi altra forma di autenticazione evidenzia un tardo e disattento lavoro di assemblaggio<sup>8</sup>. Essi si presentano come una sequenza di dossier giudiziari che registrano procedure cominciate nell'anno iniziale di composizione dei due registri e seguite nel loro eventuale svolgersi anche nel corso dell'anno successivo. Sono dunque raccolte di fascicoli di *acta* che individuano come preminente la funzione di *Sarrachus* come notaio del tribunale vescovile; ma, all'interno di questi nuclei giudiziari più o meno omogenei, si trovano – inseriti negli spazi lasciati vuoti a seguito del normale uso di fascicoli sciolti, destinati ad accogliere il succedersi dilazionato di episodi dei processi – un buon numero di atti singoli, in forma di *instrumentum* (più spesso individuati con l'espressione *carta*), contenenti negozi e contratti sia di pertinenza della mensa capitolare sia genericamente riconducibili alla giurisdizione ecclesiastica. La loro intrusione rende particolarmente confusa la struttura dei due registri, che testimoniano comunque un modello di regi-

---

<sup>7</sup> Il primo (Archivio capitolare di Asti – d'ora in poi ACA –, ms. A 114), che inizia con una sentenza arbitrare del 29 ottobre 1285, è formato di dossier di atti giudiziari iniziati nel 1285, che sfiorano nel 1286, con molte pagine lasciate in bianco e riempite poi parzialmente da atti in forma di *instrumentum* tutti relativi al 1286. Il secondo (*Ibidem*, ms. 08, fald. 166, fasc. 1), anch'esso anonimo, comincia con un dossier regolare – *processus prioris Sancti Secundi de Turre procuratoris abbatis Fructuariensis* – del 16 febbraio 1286, e procede per fascicoli tutti impostati su dossier giudiziari del 1286; nei fogli rimasti bianchi sono stati inseriti dossier o singoli atti (quasi sempre *instrumenta* solo a volte chiaramente pertinenti a una procedura giudiziaria) del 1287. Il terzo (*Ibidem*, ms. A 115) è costituito quasi completamente di *instrumenta*: inizia il 12 gennaio 1296 e procede di ordine cronologico fino alla fine del 4° fascicolo (senioni) con un atto del 19 dicembre 1296; nei due fascicoli successivi (senioni) troviamo atti dal 4 gennaio all'8 maggio 1297, sempre *instrumenta* (salvo una breve sequenza di *acta*: *Documenti capitolari* cit., nn. 722-726, p. 373 e sgg.), peraltro in un bifoglio 'di recupero', su cui il notaio per un verso aveva registrato *acta* del 1296, per poi reimpiegarlo capovolgendolo e annotandovi alcuni *instrumenta* del 1297. In nessuno di essi compare un sia pur minimo segno di convalida notarile. Cfr. A. MEYER, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000, p. 181.

<sup>8</sup> Le legature in pergamena floscia sono quasi sicuramente trecentesche; solo le autocitazioni interne ad alcuni atti ci consentono, insieme alla comparazione grafica, di attribuire i registri al nostro notaio.

strazione per singolo anno, con fascicoli che nascono per la trascrizione di atti giudiziari, ma non destinati ad un uso esclusivo<sup>9</sup>.

Questo genere di documentazione, in forma di *instrumentum*, costituisce invece il contenuto del terzo registro (1296-1298), che ci offre, in qualche modo, l'immagine speculare di una specializzazione delle registrazioni nell'ambito di quella che appare, ora, come una seconda area di competenza attribuita a *Sarrachus*. Dunque, una novità nella prassi redazionale rispetto alla situazione dei primi due registri: a distanza di dieci anni, le due attività sono ora collocate entro contenitori specializzati, d'ora in poi destinati o agli *acta* o agli *instrumenta*<sup>10</sup>.

L'impressione che l'attività di *Sarrachus* – a partire almeno dall'ultimo decennio del secolo XIII – subisca un processo di regolarizzazione e definizione formale è confermata dai cartulari del '300. Vi compare, infatti, con regolarità la formula autenticatoria introduttiva, prima in forme assai ridotte

---

<sup>9</sup> La compresenza di atti tipici del contenuto e della forma dell'*instrumentum* con le sequenze di procedure interlocutorie di cause giudiziarie (sulla tecnica giusprocessualistica si veda L. SINISI, *Alle origini del notariato latino: la Summa Rolandina come modello di formulario notarile*, in *Rolandino e l'ars notaria* cit., pp. 163-233, p. 173 e sgg.) può essere letto come una dimostrazione che è il registro a costituire la forma documentaria assunta come base unificante. Si deve tener presente che nelle stesse procedure giudiziarie vi sono momenti non destinati in principio a valere se non nella contestualità/serialità allargata di tutto il percorso giudiziario e non come momento da tradurre in atto notarile autonomo; mentre, invece, altri (prima di tutto, ovviamente, le sentenze) lo prevedono espressamente. L'inserire dentro i registri giudiziari anche atti/*instrumenta* non direttamente connessi con un procedimento giudiziario è un fatto che appare evidentemente accettabile (anche se esistono cartulari con assoluta prevalenza di *acta* e altri solo di *instrumenta* fra quelli di *Sarrachus*), diventando perciò anche significativo dell'equivalenza nella prassi e nella coscienza professionale del tempo, che i due livelli – registrazione di atti procedurali (e in genere la verbalizzazione di procedure in ambito di istituzioni pubbliche) e la produzione di *instrumenta* – sono inglobati nell'unica funzione di produrre documentazione con valore pubblico. È, insomma, l'accettazione del modello rolandiniano, che degli atti processuali fa una parte specifica dell'*ars notariae*, contro le posizioni teoriche di Salatiere: cfr. N. SARTI, *Pubblicare - Exemplare - Reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo*, *Ibidem*, pp. 611-665, a p. 622.

<sup>10</sup> Una situazione analoga di specializzazione per fascicoli è stata riscontrata a Savona all'inizio del XIII secolo: *Il cartulario del notaio Martino. Savona, 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri del secoli XII e XIII, IX), p. 14 e sgg. Ben più analitica ed esasperatamente specializzata appare la situazione dei registri giudiziari del comune di Perugia, destinati ognuno ad accogliere solo una tipologia (accuse, citazioni, relazioni, assoluzioni, condanne): M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit., p. 26.

(*signum notarii* e anno di composizione), poi con l'aggiunta del nome del notaio e, nei due più tardi, di ulteriori specificazioni. Nei primi tre, rispettivamente degli anni 1303-1304<sup>11</sup>, 1306-1307<sup>12</sup> e 1308-1309<sup>13</sup>, rilegati in epoca successiva (ma probabilmente ancora nel secolo XIV) e chiaramente non completi, si evidenzia la continuità del comportamento, ormai stabilizzato, di usare i fascicoli per contenuti omogenei, o per *acta* o per *instrumenta*, che si presentano in blocchi autonomi ben evidenti nella fascicolatura, pur nella tarda e incompleta costruzione dei registri. Con il quarto (1309-1311) sembra finalmente esserci pervenuto un cartulario completo e organizzato integralmente da *Sarrachus*, senza interventi seriori<sup>14</sup>. Esso è formato tutto di *acta* e si apre con un'intestazione più elaborata rispetto a quella del cartulario precedente, seguita da un indice (parziale) di mano del notaio: esso fa riferimento

---

<sup>11</sup> Il cartulario (ACA, ms. A 116) sembra composto da due tronconi. Il primo da c. 1 a 34 contiene *instrumenta* (compare un solo piccolo dossier giudiziario nei nn. 33-36 su una causa matrimoniale) in ordine cronologico dall'8 gennaio al 18 dicembre; solo sulla c. 34 v. è stato inserito in uno spazio vuoto un atto del 1304. Il secondo troncone va da c. 71 al c. 114, dal 1° giugno al 30 ottobre (ma all'interno del blocco due fascicoli riprendono segmenti cronologici paralleli: cc. 87-93 da aprile a ottobre, segue 93 v. bianca; c. 94 alla fine, da giugno a ottobre. È interessante, per le modalità redazionali, osservare che il fascicolo dalla c. 71 alla c. 84 (*Carte astigiane* II cit., n. 106-140, p. 85 e sgg.), che va da giugno a ottobre (seguono le cc. 84 v.-86 v. bianche), costituisce una struttura a sé comprendente 35 atti relativi ad una stessa causa, a cui evidentemente era stato destinato un fascicolo autonomo; lo stesso discorso va fatto per il fascicolo da c. 94 a c. 113 v. (*Ibidem*, nn.167-215, p. 111 e sgg.). Nel mezzo, è stato inserito un fascicolo di atti relativi al 1304, dal 4 gennaio al 3 agosto, di nuovo tutti *instrumenta*.

<sup>12</sup> Il cartulario (ACA, ms. 09/26, fald. 253, fasc. 2) presenta una composizione analoga a quella descritta per il precedente, con atti prevalentemente del 1306 con continuazione di alcune cause nel 1307 e poche aggiunte (7 documenti) del 1308.

<sup>13</sup> Il cartulario (ACA, ms. 08, fald. 166, fasc. 1) presenta nel primo foglio n.n., per la prima volta esplicitamente, il nome del notaio nella formula di intestazione: (*ST*) *Anno Domini MCCCVIII, indizione VI, per Iacobum Sarrachum*; è costituito da un primo blocco di *instrumenta*, cc. 1-84, che vanno dal 13 gennaio 1308 al 6 dicembre 1309 (con la solita ripresa interna di serie cronologiche autonome), con pochi inserti del 1310; poi, da un secondo blocco di *acta*, dalla c. 95 alla 126, mutilo, che inizia a metà di un dossier di settembre 1308, prosegue in successione cronologica contratta (poche date fino a dicembre, poi riprende con altre sequenze cronologiche fino al 1309, e con inserti del 1310).

<sup>14</sup> ACA, ms. 08 bis. La coperta, nel contropiatto posteriore, mostra prove di penna di una mano assai vicina a quella di *Sarrachus*. La dimensione dei fogli, più che doppia rispetto agli altri registri, gli consente un'impaginazione regolare, con ampi margini e con scrittura distesa e assai meno accidentata; si presenta, dunque, con l'aspetto più di un prodotto finale che non di un brogliaccio di lavoro, come appaiono i precedenti cartulari.



a tre fascicoli con cartulazione coeva (cc. I-LXXV) che risultano variamente interpolati con fascicoli e carte non numerate per un totale complessivo di 130 carte<sup>15</sup>.

La composizione del registro, di qualche complessità, è significativa per chiarire le modalità di una prassi che qui, finalmente, si dispiega ai nostri occhi con continuità e regolarità. La modalità di redazione emerge chiaramente: i dossier sono registrati sia all'inizio sia all'interno dei singoli fascicoli, ma il loro non infrequente accavallarsi così come il fatto che spesso fra l'inizio di un dossier e l'altro, cronologicamente susseguenti, si trovino inseriti singoli atti o brevi dossier con date sfasate – di giorni, ma anche di mesi – rispetto ai dossier principali, ci conferma quanto già evidente nei registri precedenti: il notaio registrava le sequenze lasciando spazi vuoti per lo sviluppo futuro delle cause; quando le previsioni non hanno corrisposto ai reali sviluppi del procedimento, il notaio ha usato gli spazi inutilizzati per inserirvi atti di procedimenti successivi, oppure, all'opposto, ha continuato la serie procedendo oltre nel fascicolo stesso o in uno seguente per collocarvi, entro la sequenza di altre cause, i singoli atti in pura e casuale successione cronologica. Ma in questo quarto registro, grazie al fatto che esso è stato composto da *Sarrachus* in forme organicamente costruite, emerge con chiarezza un procedimento tecnicamente più raffinato, anche se, apparentemente almeno, non omogeneo. Infatti, i fascicoli cartulati in origine si alternano – o, meglio, sono integrati – con fascicoli non numerati di varia dimensione (da due a cinque bifogli) evidentemente dimensionati sulla base delle aspettative di sviluppo delle cause che, per la loro inizialmente imprevedibile estensione dimensionale e cronologica, non possono essere contenute nei fascicoli precedentemente predisposti e numerati, e che pertanto proseguono su fascicoli aggiuntivi: il caso più clamoroso è quello di una causa intentata dal monastero di Fruttuaria contro alcuni cittadini di Tortona, discussa davanti all'arciprete del capitolo in qualità di giudice e delegato papale, che inizia a c. LIII in data 3 settembre 1309; gli ulteriori sviluppi, fino al 19 aprile 1311, passano poi su due fascicoli non numerati, al di là dei quali

---

<sup>15</sup> Nell'indice si elencano i dossier, ma con una sequenza né cronologica né topografica, che non permette di riconoscerne una qualche regola sistematica. L'intestazione e l'indice sono collocati su un foglio aggiunto e non numerato, evidentemente frutto di un'organizzazione del testo in un momento successivo all'inizio della scritturazione, come conferma anche il fatto che nella stesura dell'indice non vi sia alcun segno di discontinuità grafica: da escludere, dunque, interventi parziali e successivi nella redazione dell'indice.

riprende la cartulazione originale, con la c. LIIII, che si colloca in perfetta sequenza cronologica con gli atti che chiudevano il precedente fascicolo cartulato. E sia il dossier di Fruttuaria, per i cui atti iniziali si consuma la parte finale del fascicolo, sia quello con cui si apre il nuovo fascicolo con cartulazione originale sono registrati nell'indice redatto da *Sarrachus*, confermandoci l'immagine di una prima fase di consolidamento del registro, poi interpolato coi nuovi fogli non numerati<sup>16</sup>.

Certo, l'analisi minuta dei casi e delle varianti compositive del registro offre un ben più ampio ventaglio di informazioni. Qui, per l'obiettivo specifico che ci siamo proposti, si vuole attirare l'attenzione su due aspetti più generali del comportamento del nostro notaio di curia: da un lato, la sostanziale e definitiva scelta di specializzare i propri cartulari per i due ambiti che, fra fine XIII e inizio XIV secolo, si sono consapevolmente percepiti come funzionalmente diversi e, almeno in questo specifico registro, tali da richiedere un tipo di strumentazione per la consultazione che testimonia il ben diverso ritmo d'uso del registro giudiziario rispetto a quello contenente strumenti notarili<sup>17</sup>: l'adozione dell'indice nasce, io credo, da una necessità del notaio in quanto funzionario, che costruisce un mezzo di rapido repe-

---

<sup>16</sup> Quando il fascicolo predisposto per una causa si rivela insufficiente, *Sarrachus* interpola fascicoli di varia dimensione con fogli non numerati che gli permettono di completare il dossier. È il caso della causa registrata nell'indice come: *processus Gandulfi de Ast, retulit in folio VI (Carte astigiane II cit., nn. 478-511, p. 304 e sgg.)*, con atti dal 18 febbraio al 14 giugno, scritti da c. VI a VIII v. + 2 fogli n.n. inserti (facenti parte di un fascicolo n.n., un ternione legato fra c. VIII e X); di seguito a questo dossier, che si era ampliato oltre il previsto, sono stati aggiunti, per occupare i fogli rimasti bianchi, quattro piccoli dossier, con inizio e sviluppo tra il 22 ottobre e il 20 dicembre, lasciando in bianco le cc. 15 v., 16 e 16 v. Si veda anche il dossier della causa fra Guglielmo di Viarigi e Obertino Zaudano (*Ibidem*, nn. 578-598, p. 458 e sgg.); proprio la sentenza definitiva, per essere completata, richiede l'aggiunta di un bifolio n.n. che consente di finire il dossier, ma poi il resto delle 4 facciate è riempito con atti vari di ottobre e novembre (*Ibidem*, pp. 359-364). Con il ritorno alle cc. numerate (c. XXIII), riparte un dossier con 2 atti del 12 maggio, a cui sono aggiunti atti del 1° dicembre in una facciata rimasta in bianco. Stessa vicenda per il dossier di Fruttuaria, i cui atti, giunti alla fine del fascicolo a c. LIII v., prosegue nella trascrizione del testo (*Ibidem*, n. 804, p. 406 e sg.) su un inserto di 4 carte n.n., e continua fino al n. 814, 18 dicembre 1309. Il dossier relativo a Fruttuaria continua poi nel 1310, costringendo il notaio ad un'aggiunta di altre 5 carte n.n. per contenere gli atti che arrivano fino al 19 aprile 1311, *Ibidem*, n. 894, p. 498 e sg. Col ritorno alla numerazione antica, c. LIIII (83 della numerazione moderna), ritornano gli atti del novembre 1309.

<sup>17</sup> Una riflessione sulle difficoltà di consultazione dei registri giudiziari è in M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario cit.*, p. 26.

rimento dei luoghi di un procedimento, al di là del normale e breve periodo in cui il ritorno ad un dossier precedente o comunque ravvicinato nel tempo poteva essere affidato solo alla memoria e ad un empirico scartabellare dei fascicoli. Il momento in cui si decide di procedere alla numerazione sistematica delle carte di alcuni fascicoli – che devono pertanto essere considerati il nucleo iniziale del progetto, e a cui corrisponde la redazione dell'indice – si collega ad una successiva fase di empirica espansione di supporti cartacei per alcune serie di atti di cause imprevedibilmente lunghe e, forse, troppo rilevanti per essere semplicemente continuate, fuori ordine, in fascicoli cronologicamente successivi.

Non possediamo, purtroppo, altri registri di *acta* del nostro notaio, in quanto i successivi, relativi agli anni 1309-1316<sup>18</sup>, valgono a testimoniare l'altra faccia dell'attività di *Sarrachus*, quella che assimila totalmente nella forma e nelle strutture redazionali i suoi cartulari ai protocolli dei notai professionisti laici<sup>19</sup>.

Non è pertanto possibile valutare appieno l'importanza della forma assunta da questo registro di *acta*: se esso sia, cioè, una sperimentazione episodica, magari dipendente dallo sviluppo abnorme di una causa come quella sopra accennata e concernente il monastero di Fruttuaria o, piuttosto, se essa possa essere considerata come tappa significativa di un percorso individuale – che ci pare di poter cogliere comunque nei suoi cartulari – verso forme più ordinate e mature di una produzione documentaria in cui il funzionariato assume una dimensione sempre più specializzata. Quello che pare certo (e proprio gli ultimi due cartulari conservatici, degli anni 1309-1316, ce ne danno dimostrazione) è che in questo periodo si sono ormai fissate due tipologie di registri redatti dai notai della curia vescovile, o forse meglio, del notaio del vicario vescovile: da un lato i registri giudiziari, dall'altro

---

<sup>18</sup> Entrambi i cartulari (ACA, mss. A 118 e 119), pervenutici intatti e ben organizzati nell'assemblaggio dei fascicoli, evidentemente rilegati in epoca trecentesca (prove di penna nei contropiatti fanno pensare ad un'epoca non lontana da quella della loro redazione), ci offrono l'immagine di un'attività piana e regolare, ormai del tutto formalizzata.

<sup>19</sup> In tutti i registri sono regolarmente applicate (come ovunque in casi consimili, del resto) le tecniche redazionali notarili, dalla lineatura alla postillatura, dalle formule di cassatura alle registrazioni (davvero rare) degli avvenuti pagamenti: Si veda, come esempio, la contemporanea presenza delle due notazioni in ACA, ms. A 115, c. 64, *Documenti capitolari* cit., n. 720, p. 372, 4 maggio 1297: *hoc instrumentum pro scripto non habeatur quia defectivus* (sic) est, sed sequens valet et verax; de cedula contractus, solutis denariis VI.

i protocolli notarili<sup>20</sup>, con le loro sequenze cronologicamente più omogenee, interrotte solo qua e là dall'uso, in tempi successivi, degli spazi bianchi lasciati all'interno e soprattutto in fine di fascicolo<sup>21</sup>. Tutto ciò ci permette di percepire il crescere di una consapevolezza delle esigenze legate all'ufficio e dei tentativi di darvi risposte funzionali, in un quadro che conferma uno sviluppo dell'organizzazione burocratica della Chiesa d'Asti analogo a quello stabilito per altri luoghi dell'Italia centro-settentrionale<sup>22</sup>.

Certo, lo scarso e apparentemente casuale impiego della qualifica di *scriba curie* da parte di *Sarrachus* potrebbe far pensare ad un momento di scarsa definizione della struttura burocratica episcopale. Ma è difficile sfuggire alla netta impressione di assistere, nella frammentarietà dei registri rimastici, ad un processo di graduale regolarizzazione della prassi del funzionario di curia: impressione avvalorata dalla constatazione della netta differenza di comportamenti redazionali che caratterizza con chiara evidenza i primi registri di *acta* pervenutici. Nei primi due, degli anni 1285-1288, ad una forma estremamente ridotta e contratta del testo (e non solo degli atti interlocutori, ma anche delle sentenze), che si riduce quasi sempre a pochissime righe nell'edizione a stampa, fa riscontro un'insistita analiticità ed un'empirica sperimentalità delle formule con cui egli individua l'incardinamento del singolo atto nella sequenza processuale. Basti citare, come esempio, la minuzia con cui si descrivono i passi compiuti per la presentazione di atti in causa da parte del convenuto in occasione di una causa tra chierici del 1285: prima la decisione del vicario in cui si stabiliscono tutti gli

---

<sup>20</sup> Si noti che noi troviamo, nel registro del 1308-1309 (cfr. sopra, nota 13), un frammento del registro di *instrumenta* del 1309 redatto da *Sarrachus* in parallelo con il registro di *acta*: ma evidentemente esso non ha avuto dal notaio le stesse cure né è stato come questo conservato (e forse rilegato) in una forma fisica che ne abbia potuto assicurare la sua conservazione integrale.

<sup>21</sup> Una situazione simile è descritta per i registri della curia genovese da A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum"* cit., p. 114 e sgg.

<sup>22</sup> Oltre al già citato caso veronese (M.C. ROSSI, *I notai di curia* cit.), si veda quello di Milano segnalato da M.F. BARONI, *La documentazione di Ottone Visconti arcivescovo di Milano (1262-1295)*, in « Studi di storia medievale e di diplomatica », 15 (1995), pp. 7-24 e soprattutto p. 15 e sgg.; per la Como vescovile del primo XV secolo, si veda M. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile. Le scritture della mensa vescovile presso l'Archivio storico della diocesi di Como (prima metà del XV secolo)*, in « Archivio storico della diocesi di Como », 11 (2000), pp. 23-71; per Arezzo, G. NICOLAJ, *Per una storia della documentazione vescovile aretina dei secoli XI-XIII. Appunti paleografici e diplomatici*, in « Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma », XVII-XVIII (1977-1978), pp. 65-171, soprattutto p. 165 e sgg.

adempimenti spettanti alle parti, poi la presentazione degli atti in causa (tradotta in un elenco-inventario degli istrumenti presentati dalle parti, individuati mediante la sola trascrizione degli incipit), registrata in due momenti distinti e successivi<sup>23</sup>. Una procedura che verrà, a partire dal seguente e in tutti i successivi cartulari, non più analizzata, bensì ridotta ai minimi termini<sup>24</sup> oppure sottesa alla pura e integrale registrazione degli atti presentati in giudizio. Questa attenzione a riprodurre per iscritto i singoli passi di un procedimento, riscontrabile in molti casi altrettanto significativi e in corrispondenza di altri momenti procedurali<sup>25</sup>, potrebbe forse corrispondere all'inesperienza iniziale di *Sarrachus* che proprio in quegli anni inizia la sua attività di *notarius curie*; ma mi pare difficile negare l'opportunità di leggervi anche la prova di una mancanza di modelli documentari stabilizzati a cui avrebbe certo potuto e voluto ricorrere, e tanto più proprio nei suoi inizi di 'carriera'<sup>26</sup>. È certo, comunque, che questo tipo di descrizioni,

---

<sup>23</sup> *Documenti capitolari* cit., nn. 197, 201, 19 novembre-23 novembre 1285, p. 82 e sg.; l'applicazione della decisione *Ibidem*, nn. 202, 203, 23 novembre 1285, p. 83 e sg.

<sup>24</sup> Si veda, ad esempio, la presentazione in giudizio degli atti in causa fra i presbiteri Tebaldo e Francesco: *Die lune XVII mensis iulii. Dictus presbiter Thebaldus rector et minister dicte ecclesie produxit coram dicto domino Francisco iura sua tangencia dictis questionibus*; e subito di seguito, relativamente ad una causa fra Giacomo di Montemagno e il presbitero Ottone: *Eodem die. Dominus Iacobus de Montemagno habuit pro receptis scripturas dicti presbiteri Otonis* (*Carte capitolari* II cit., nn. 159, 160, p. 108 e sg., 17 giugno 1303).

<sup>25</sup> Si vedano le forme analitiche e irrituali con cui il notaio registra un tormentato tentativo di presentazione di procura svoltosi *ante hostium palatii domini episcopi Astensis*, *Documenti capitolari* cit., n. 243, p. 102 e sg., 5 febbraio 1286; o, ancora, la registrazione di una lettera di Ottone Visconti, arcivescovo di Milano, la cui presentazione e il relativo *praeceptum auctenticationis* divengono il punto di partenza di un'immediata decisione del vicario in merito all'assegnazione di una prebenda, in ossequio alla volontà arcivescovile: un accorpamento, pasticciato nella forma, di varie procedure che verrà assolutamente evitato nei registri più tardi (*Ibidem*, n. 249, p. 106 e sg., 18 febbraio 1286; e, per le *litterae* arcivescovili, *Gli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel secolo XIII*, a cura di M.F. BARONI, Milano 2000, n. 133, p. 106 e sg.).

<sup>26</sup> D'altra parte, un segno che la situazione descritta non sia da ricondursi ad una condizione puramente individuale mi pare riscontrabile in un atto coevo prodotto *in mundum* da Enrico Opprando di S. Albano, chierico notaio e collega di curia di *Sarrachus*, di cui si tratterà più sotto. Il documento, una copia autentica di *libellus appellatorius* datata 15 maggio 1287, presenta un'amplissima *completio* molto analitica, del tutto corrispondente alle precauzioni procedurali segnalate per gli atti di *Sarrachus*: *Le carte dell'Archivio capitolare di Asti (secc. XII-XIII)*, a cura di A.M. COTTO, G.G. FISSORE, E. ROSSANINO, Torino 1986 (Biblioteca Storica Subalpina, CLXXXX), n. 227, p. 339 e sgg.

atte a collocare il momento della registrazione scritta nella sequenza delle formalità procedurali, scompare o si riduce a forme estremamente sintetiche, nel periodo successivo, mentre nel contempo si sviluppano modelli documentari di più ampia e precisa consistenza nel dettato, nonché di stabilizzazione dei formulari.

Da questo punto di vista, dunque, *Jacobus Sarrachus* appare personaggio di forte e consapevole connotazione funzionariale, tanto più se collochiamo la sua figura in un contesto, a cavallo dei secoli XIII e XIV, in cui si infittiscono le prove di un irrobustimento della burocrazia vescovile<sup>27</sup>. Del resto, in poche ma preziose circostanze, il notaio dimostra attraverso una precisa scelta terminologica, la consapevolezza dei confini entro cui è chiamato a muoversi nell'adempimento del suo *officium*: si veda, ad esempio, la precisa terminologia adottata in un atto del 10 maggio 1306, in cui egli rinvia ad un *cartularium actorum curie domini episcopi Astensis*<sup>28</sup>. A questa precisione definitoria nei confronti del principale strumento della sua attività funzionariale ben corrisponde il rapporto che con esso stabilisce, a riguardo delle sue funzioni autenticatorie, quando adotta, il 19 ottobre 1300, una *completio* in cui si evidenzia il rapporto subordinato dello *scriba curie: predicta acta de meo cartulario, precepto dicti vicarii, exemplavi et in publicam formam redegei et me subscripsi*<sup>29</sup>. Ma su questi problemi intendo tornare più avanti.

---

<sup>27</sup> La stessa conservazione dei registri dei notai di curia entro l'Archivio capitolare (diversi altri, infatti, ve ne sono conservati, relativi alla seconda metà del secolo XIV e al XV, e sono attualmente oggetto di un lavoro d'indagine volto alla pubblicazione in regesto) sembra rientrare nel quadro di una maggiore attenzione ai problemi di funzionamento di una burocrazia che, pur servendosi di notai, introduce, come del resto fece l'istituzione comunale, modifiche necessarie alla tradizionale prassi notarile. Da questo punto di vista, particolarmente prezioso è il caso di chierico notaio, attivo fra quinto e sesto decennio del secolo XIII, nel cui testamento si stabilisce che i suoi protocolli, dopo la morte, dovranno essere gestiti dall'esecutore testamentario, un canonico della cattedrale: A. OLIVIERI, *Per la storia dei notai chierici* cit., testo relativo alle note 122-124. L'attenzione per il controllo della documentazione e la costituzione di un archivio è documentata per Verona da M.C. ROSSI, *I notai di curia* cit., p. 10 e sgg., per Arezzo, G. NICOLAJ, *Per una storia* cit., p. 169 e nota 190. Una situazione di completa accettazione della prassi notarile, e quindi anche di conservazione 'privata' dei protocolli dei notai di curia è invece testimoniata a Como per il sec. XV: M. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile* cit., p. 44 e sg.

<sup>28</sup> *Carte astigiane* I cit., n. 77, p. 151, 10 maggio 1306. Con pari attenzione alla definizione giuridica degli ambiti burocratici, egli fa citare al vicario vescovile Ruffino una propria sentenza *prout in actis nostre curie continetur: Ibidem*, n. 29, p. 83, 9 maggio 1302.

<sup>29</sup> Si tratta di un estratto autenticato di atti giudiziari: *Ibidem*, n. 12, p. 60.

## 2. Iacobus Sarrachus notarius curie ed i suoi colleghi

Grazie alle numerose carte sciolte dell'Archivio capitolare che lo vedono come rogatario o come teste, per un ampio arco di tempo che va dal 1274 fino al 1318<sup>30</sup>, è possibile delineare con ulteriori precisazioni la fisionomia del nostro chierico notaio<sup>31</sup>: certo, un personaggio di qualche rilievo, ma soprattutto una specie di filo conduttore che permette di allargare lo sguardo su un gruppo significativo di chierici notai attivi per la Chiesa astigiana, in un panorama di rapporti e di compresenze che rivelano una rete burocratica di non indifferente consistenza anche se, probabilmente, di organicità non ancora pienamente definita.

Innanzitutto, appare netta la divisione che emerge, nella sua attività, fra un primo momento in cui tutti gli atti rogati dal 1274 al 1284 sono prodotti nella chiesa di S. Secondo<sup>32</sup>, e un secondo periodo in cui, a partire dal 1285, incomincia una produzione continuativa e costante, localizzata nell'ambito della cattedrale e delle circostanti residenze dei canonici<sup>33</sup>. Negli atti più antichi egli si definisce come *notarius palatinus*, per poi usare costantemente la qualifica, generalizzata ad Asti dalla fine del terzo quarto del secolo XIII, di *imperiali auctoritate notarius*; ma, significativamente, proprio all'inizio del trasferimento della sua attività documentaria alla cattedrale, in alcuni atti del 1286 e 1287 in cui compare come testimone, viene indicato come *notarius et custos seu scopolanus Astensis ecclesie*<sup>34</sup>: un chierico, dunque, con funzioni

---

<sup>30</sup> Si veda, per i suoi atti fino al 1300, la scheda n. 235 nell'indice de *I notai nelle carte capitolari (secoli IX-XIII)*, in appendice a *Le carte dell'Archivio capitolare* cit., p. 548 e sg.; l'ultimo atto rintracciato è una pergamena del 25 giugno 1318 in ACA, *Pergamene*, cassetta VIII, n. 74.

<sup>31</sup> Appartenente ad una famiglia che appare in ascesa nell'ambito della partecipazione alla vita politica comunale dall'inizio del secolo XIII: L. CASTELLANI, *Gli uomini d'affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l'Europa*, Torino 1998, p. 20.

<sup>32</sup> Dall'alto medioevo il fulcro dei poteri cittadini laici (prima il ducato longobardo, poi il comune) in alternativa alla cattedrale e al vicino Castelvecchio, centro del potere episcopale: R. BORDONE, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino 1980 (Biblioteca Storica Subalpina, CC), p. 179 e sgg.; e, per il tardo medioevo, C. TOSCO, *Potere civile e architettura. La nascita dei palazzi comunali nell'Italia nord-occidentale*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », XCVII (1999), p. 524 e sgg.

<sup>33</sup> Nelle case del Capitolo avrà un'abitazione: cfr. *Statuti capitolari*, ACA, fald. 1, fasc. 1, 1309-1310, ms. membr., cap. XII, c. 9, *domus quam tenet Gilius de Voltis prope Iacobum Sarrachum*.

<sup>34</sup> *Le carte dell'Archivio capitolare* cit., nn. 214, 226, 228, 229, in cui funge da testimone. Senza queste indicazioni, non avremmo alcun modo di identificarlo come chierico, se non per

amministrative interne all'organizzazione capitolare, ma anche in grado di fornire una specifica capacità documentaria, ampiamente sfruttata dalla committenza del clero capitolare. È importante sottolineare che, quando agisce in veste di notaio, egli non si differenzia in alcun modo rispetto al notariato laico attivo ad Asti: anzi, il suo nome compare nella lista dei notai iscritti alla matricola del *collegium dominorum notariorum et causidicorum civitatis Ast* del 1304<sup>35</sup>. Eppure, la sua attività di notaio professionista in attività per una clientela indifferenziata<sup>36</sup> ci appare quantitativamente irrilevante e addirittura, forse, inesistente, perché anche i pochi atti che sembrano riguardare i negozi tra semplici privati ci lasciano il dubbio che possano apparirci tali solo per mancanza di più precise informazioni sugli eventuali rapporti con il capitolo<sup>37</sup>. Gli atti rimasti (tanto in registro quanto nei *munda*), siano essi di procura, di tutela dei minori, di questioni dotali, di alimenti alle vedove, di affitto e alienazione di beni della massa capitolare, di istituzione di cappellanie, di collazione di benefici ecclesiastici, di lasciti *pro anima* e di donazioni *pro malis usuris*, o altro ancora, rientrano con facilità

---

un'altra sua comparsa in un atto registrato nel *liber iurium* ecclesiastico noto come *Libro Verde della Chiesa d'Asti*, (*Il Libro Verde della Chiesa d'Asti*, a cura di G. ASSANDRIA, Pinerolo 1904, Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXV, XXVI): un importante atto giurisdizionale, compiuto in canonica, « sede episcopale vacante », lo registra fra i testi come *Iacobus notarius scopolanus*, *Ibidem*, II, n. 154, p. 5 e sg., 13 luglio 1294.

<sup>35</sup> *Statuta et privilegia dominorum notariorum et causidicorum civitatis Ast*, Astae apud Virgillum de Zangrandis, MDXL, che ci restituisce la redazione del 1538, l'unica rimastaci; essa riporta in appendice una *Matricula nominum et cognominum dominorum notariorum et causidicorum venerandi collegii Astensis in voluminibus statutorum antiquorum ipsius collegii descriptorum ab anno millesimo tricentesimo quarto*; poi, in successione, sono trascritti i nomi ricavate dalle matricole del 1334-1339 e del 1476-1515; ma un documento del 1288 ci dà una differente definizione: *Iacobus Brunus rector collegii et universitatis notariorum civitatis Astensis*, *Documenti capitolari* cit., n. 371, p. 168 e sg., 2 giugno 1288.

<sup>36</sup> Che l'esercizio professionale dell'*officium notarie* fosse espressamente contemplato per i chierici lo prova un atto di concessione all'esercizio del notariato (*quod possit et licitum sit ei exerceri et operari officium tabellionatus sive notarie et quod possit esse procurator, tutor, sindicus et actor in quocumque foro tam ecclesiastico quam civili*) a *Bertramus Cacayranus clericus* da parte del vicario vescovile: *Cartulari notarili* cit., n. 163, p. 290 e sg., 9 ottobre 1312 (risulta iscritto nella Matricola del 1304, del 1334 e del 1339, *Statuta et privilegia* cit., pp. 33, 35).

<sup>37</sup> In alcuni, pochi casi, ad es. *Documenti capitolari* cit., n. 646, p. 316 e sg., 1° aprile 1296: vendita di terra fra privati, senza apparente legame con la cattedrale; i testimoni sono personaggi senza qualifica, che non compaiono fra quelli consueti nelle carte di *Sarrachus*.



nel quadro della giurisdizione ecclesiastica e configurano casi specificamente posti sotto il controllo e la protezione delle leggi canoniche<sup>38</sup>.

Al di fuori delle due già citate definizioni da lui stesso lasciateci nei cartulari, non si trova alcun cenno utile a chiarire ulteriormente la sua ‘carriera’ entro le strutture della curia vescovile: le sue carte lo identificano sempre solo come *notarius*, e tuttavia già nel 1285 – cioè all’inizio della sua attività continuativa per il vicario vescovile e il capitolo in un’evidentissima collocazione ‘residenziale’ presso la cattedrale<sup>39</sup> – può qualificarsi come *Iacobus notarius domini Ascherii vicarii domini episcopi Astensis*. Ciò avviene in un contesto significativo in cui egli inserisce tale definizione non in funzione certificatoria, bensì solo in quanto funzionale alla definizione dei compiti d’ufficio che è chiamato ad esercitare:

---

<sup>38</sup> Certo, l’attività di *Sarrachus* nei confronti di un’eventuale committenza di privati rimane non valutabile con ragionevole certezza, in quanto la conservazione dei suoi atti, avvenuta esclusivamente all’interno dell’Archivio capitolare, postula una possibile oggettiva selezione, con la scomparsa del versante ‘professionale’ del suo lavoro di notaio. L’area delle competenze del vicario vescovile è analiticamente individuata nella nomina di *Ruffinus canonicus ecclesie S. Martini Astensis* a vicario vescovile da parte del vescovo Guido di Valperga: « vicarium nostrum ad audiendas et fine debito terminandas causas, questiones et controversias ad forum ecclesiasticum pertinentes que tibi in civitate et diocesi nostra occurrerint in spiritualibus et temporalibus, tenore presentium duximus statuendum prudencie tue audiendi, finiendi et decidendi eisdem, de excessibus inquirendi, puniendi, corrigendi, excommunicationis interdicti suspensionis et privacionis sententiam proferendi tam ex vigore statutorum nostrorum quam ex alio iure canonico quocumque, contra quoslibet rebelles et inobedientes censuram ecclesiasticam exercendi, decretum et licenciam dandi et interponendi tam in vendicionibus et permutacionibus quam in aliis quibuslibet contractis necnon cauciones, donaciones et alias obligaciones ab usurariis recipiendi et inquirendi, usuras et maleablata si opus fuerit taxandi et ad restitutione et satisfacionem ipsorum procedendi, defunctorum et aliorum voluntates execucioni debite demandandi, quitaciones absoluciones dispensaciones remissiones convenciones et transaciones super hiis et pacto de ulterius non petendo vel molestando ... necnon omnia et singula alia que ad forum ecclesiasticum spectancia in causis civilibus et criminalibus ... circa huius officium vicarie tibi commisse faciendi ... », *Carte astigiane* I cit., n. 21, p. 73. Questa precisione nell’individuare tutte le procedure giudiziarie (e le corrispondenti forme documentarie, che ritroviamo nei cartulari di *Sarrachus*) segna un vistoso progresso nella regolamentazione burocratica dell’ufficio, se viene messa a confronto con il documento di nomina a vicario vescovile di Ascherio di Paciliano da parte del vescovo d’Asti Oberto, di soli quindici anni precedente, in cui le competenze sono descritte in forme del tutto generiche: *Documenti capitolari* cit., nn. 375, p. 171 e sg., 2 febbraio 1286.

<sup>39</sup> Vedi sopra, nota 33.

« Dictus Henricus (il ricorrente) dedit et porrexit infrascriptum libellum mihi Iacobo notario domini Ascherii vicarii domini episcopi Astensis et ipse notarius de precepto dicti vicarii dedit Petrino de Aracio, procuratorio nomine Iacobi de Montibus rectoris ecclesie Sancti Petri de Montibus (il convenuto) »<sup>40</sup>.

Evidente appare, in questo quadro, la volontà non già di identificare la propria caratterizzazione di redattore di documenti, quanto piuttosto di collocare il proprio ruolo burocratico entro le procedure seguite, al fine esclusivo di legittimare con esse (e cioè la trasmissione di atti fra le parti in causa) il procedimento in corso, con una frase analitica che non comparirà più negli atti dei registri successivi, compresi tra la fine del XIII e il primo quindicennio del XIV secolo, e che attira l'attenzione per l'evidente sforzo di illustrare un meccanismo procedurale percepito come rilevante (e non ancora di routine).

Un'occasione di ulteriore approfondimento ci è offerta dalla più tarda autodefinizione di *Sarrachus*, che troviamo in un *praeceptum auctenticationis* dalle inconsuete solennissime forme, datato 14 settembre 1308. In esso

« domina Beatrix, filia condam Alexandri Beccarii... constituta in presentia venerabilis viri domini magistri Ruffini canonici ecclesie S. Martini Astensis, vicarii generalis et officialis venerabilis patris domini Guidonis miseracione divina episcopi Astensis, sedentis pro tribunali maioris Astensis ecclesie »

chiede che venga prodotta una copia autentica del testamento paterno; il vicario del vescovo ordina pertanto *michi Iacobo notario infrascripto et scribe curie ipsius domini vicarii* di procedere alla redazione dell'atto di cui nel testo si cita solo l'incipit<sup>41</sup>.

Appare chiaro il divario fra la prima, più antica, definizione, che presenta *Sarrachus* come notaio del vicario e questa seconda, di 23 anni più tardi, in cui si identifica un *officium* (*notarius curie*), in cui, com'è stato osservato, si passa da un rapporto ancora personale fra uno scriba e il suo committente

---

<sup>40</sup> *Documenti capitolari* cit., n. 197, p. 81 e sg., 19 novembre 1285.

<sup>41</sup> *Carte capitolari* II cit., n. 269, p. 177 e sg. Che *Sarrachus* sia percepito come funzionario di curia emerge dalla trascrizione nel suo cartulario di lettere sigillate del convenuto, il presbitero Cortesio, in cui si chiede al procuratore del ricorrente (un canonico della cattedrale) di far compiere un atto procedurale con specifica designazione del nostro notaio come incaricato: *de predicta dispensacione precipere vellitis Iacobo Sarracho ut inde faciat instrumentum, Ibidem*, n. 103, p. 83, 2 luglio 1304.

ad un rapporto fortemente connotato in senso burocratico <sup>42</sup>: un quadro che prende luce anche dalla novità ed analiticità delle formule impiegate per definire la carica di vicario oltretutto quella del suo funzionario-scriba. E che si arricchisce di un'altra constatazione: la fortuita conservazione di *litterae* episcopali del 1303, allegate ad un protocollo di *Sarrachus*, evidenziano al di là di ogni dubbio – grazie alla sicura riconoscibilità della sua mano – che il notaio era addetto anche alla redazione di atti vescovili di specifica forma cancelleresca <sup>43</sup>.

Ma l'opposizione tra le due locuzioni di *notarius vicarii* e *notarius curie* potrebbe apparire troppo netta, anche per il lungo e probabilmente casuale intervallo cronologico. Certo, la comparsa del termine solo nei primi anni del '300 ha un significato concreto: ma la sua assenza nei decenni precedenti non implica automaticamente la mancanza di una precisa concezione burocratica dell'ufficio di documentazione vescovile. In questa direzione vanno, ad esempio, le notizie che possediamo sulla figura del vicario vescovile, vero fulcro dell'amministrazione e della burocrazia della diocesi. Ad Asti noi la incontriamo, significativamente, solo grazie ai cartulari dei notai dei registri capitolari, che ormai sappiamo essere notai di curia. Mentre nelle carte sciolte antecedenti la seconda metà del secolo XIII tale carica non compare mai, dal primo dei registri conservatici, del 1265-1266 <sup>44</sup>, emerge nel 1265 un *Oddo Spelta canonicus Astensis, reverendi patris Cunradi episcopi Astensis vicarius* <sup>45</sup>. Con i primi registri di *Sarrachus*, circa vent'anni dopo, noi ritroviamo in azione ben tre vicari: *Ascherius de Paciliano canonicus Astensis ecclesie*, con attestazioni dal 1285 <sup>46</sup>; *Guillelmus de Caprilio prepositus ecclesie S. Secundi Astensis, vicarius venerabilis patris domini Oberti Dei gratia*

---

<sup>42</sup> Si vedano le considerazioni di M.C. ROSSI, *I notai di curia* cit., p. 6 e sgg.

<sup>43</sup> ACA, *Pergamene*, cassetta VII, n. 162, ed. in *Carte astigiane* I cit., n. 38, p. 95 e sg., 2 dicembre 1303, con plica, SP su tenia, sigillo a mandorla in cera molto scurita, piuttosto danneggiato, con immagine e legenda consunte; *Sarrachus* ci fornisce una descrizione dettagliata del sigillo vescovile nel dare copia autentica di lettera del vescovo Guido di Valperga, *Ibidem* n. 32, p. 86 e sg., 9 ottobre 1302: « litteras... sigillatas sigillo pendenti ipsius domini episcopi cere albe de foris et interius erat cera viridi, sano et integro, in quo sigillo in cera viridi erat quedam ymago episcopali cum mitra in capite et in manu baculum pastorale et in circumferencia ipsius sigilli legebatur: sigillum Guidonis Dei gratia episcopi Astensis ».

<sup>44</sup> ACA, ms. A 113, mutilo e adesposto, *Documenti capitolari* cit., pp. 7-69.

<sup>45</sup> *Ibidem*, n. 3, p. 2, 12 novembre 1265.

<sup>46</sup> *Ibidem*, n. 183, p. 77, 30 ottobre 1285.

*episcopi Astensis*, che compare in due atti del 1287 insieme con *Arduynus de Gorzano, ecclesie S. Aniani eiusdem domini episcopi vicarius*<sup>47</sup>; il primo risulta già tale dal novembre del 1286<sup>48</sup>, il secondo compare insieme con Ascherio di Paciliano, accomunati nel titolo di *generales vicarii*, in un atto<sup>49</sup> di nomina a procuratore presso il comune di Asti del 1288<sup>50</sup>. Due sole le osservazioni che vogliamo fare. Innanzitutto, è facile constatare dai cartulari che *Sarrachus* funziona essenzialmente da scriba di Ascherio: il collegamento del suo ufficio ad uno solo dei vicari accentua in tal modo il legame tra l'ufficio di quel vicario e l'ambito della cattedrale e degli edifici contermini: infatti, quando compaiono negli atti di *Sarrachus*, gli altri due vicari risultano sempre legati a procedure inerenti i rapporti con il capitolo cattedrale o con il vicario residente e operante nella cattedrale. Ciò attira la nostra attenzione su un altro punto suscettibile di interpretazione: i tre vicari risultano 'incardinati' in tre canoniche che in qualche modo sembrano riassumere le radici del potere vescovile nella città: la cattedrale; la chiesa di S. Secondo, quasi altrettanto prestigioso centro di culto e insieme centro politico dell'organizzazione cittadina; infine, la chiesa di S. Aniano *de castello*, connessa con il *castrum episcopi* che rappresenta concretamente la dimensione politico-militare del potere vescovile in Asti prima dell'antagonismo comunale<sup>51</sup>. Che questo fatto possa rappresentare il segnale di un progetto organizzativo e non una pura coincidenza, potrebbe risultare dalla considerazione che, con il passaggio al primo decennio del secolo XIV, compaiono tre nuovi vicari, due dei quali scelti direttamente tra i canonici della cattedrale: *Arnaldus de Platea prepositus capituli Astensis*, con attestazioni

---

<sup>47</sup> Si tratta della presentazione ai due vicari di una lettera del preposito della cattedrale, *Ibidem*, n. 575, p. 277 e sgg., e di una lettera, in originale cartaceo incollato a margine della c. 46v. del cartulario A 114, *Ibidem*, n. 436, p. 201, 7 dicembre 1287 inviata da Guglielmo di Capriglio a Arduino di Gorzano. I due chierici compaiono in altri atti anteriori o posteriori, quasi sempre senza la qualifica di *vicarius*.

<sup>48</sup> *Ibidem*, n. 596, p. 289, 8 novembre 1286.

<sup>49</sup> *Ibidem*, n. 358, p. 159, 9 maggio 1288.

<sup>50</sup> Un quarto vicario, in questo periodo, risulta attivo sul territorio del comitato di Bredulo, fin dall'alto medio evo di diretta pertinenza vescovile (vedi sotto, nota 97): *dominus Bertramus Advocatus de Castro Veteri, vicarius domini Oberti gratia Dei episcopi Astensis* è presente in un atto del 1287 prodotto nella principale residenza vescovile di quel territorio, in *castro Baennarum, Il Libro Verde* cit., II, n. 273, p. 144, 6 giugno 1287; vedi sotto, nota 97.

<sup>51</sup> R. BORDONE, *Città e territorio* cit., soprattutto p. 20 e sgg. e p. 167 e sgg.

dal 1300<sup>52</sup> e *Petrus Sybonengus archidiaconus Astensis*, con attestazioni dal 1309<sup>53</sup>: egli risulta nelle funzioni di *auditor causarum matrimonialium in civitate Astensi et diocesi Astensi* già nel 1304<sup>54</sup>. Il terzo, *magister Ruffinus de Sancto Martino canonicus ecclesie S. Martini Astensis*, attestato come vicario dal 1301<sup>55</sup>, verrà nominato arciprete della cattedrale nel 1309. La connotazione capitolare del vicariato corrisponde, in effetti, ad un cambiamento nella registrazione degli atti. Ora, nei cartulari di *Sarrachus*, che ricominciano dal 1303, vengono trascritti atti connessi con l'attività di tutti e tre i vicari, spesso operanti in coppia negli atti più rilevanti (come le sentenze), presentando pertanto l'immagine di un ufficio di curia stabilizzato sia negli addetti alla redazione degli atti sia nella sua collocazione in un luogo specifico, in cui sono strettamente correlati i principali componenti dell'organizzazione burocratica: a ciò corrisponde una più precisa consapevolezza delle competenze dell'*officium vicarie* e delle forme procedurali che vi sono connesse, e che – non a caso – troviamo descritte con estrema cura nell'atto del vescovo Guido in cui, nel 1301, nomina a suo vicario Ruffino di S. Martino: un testo (come ho già osservato in precedenza) nettamente progredito, per precisione e sistematicità, rispetto agli atti analoghi del secolo XIII<sup>56</sup>.

Questi pochi dati, che si sommano a quanto ci dicono i registri sulla prassi e sul funzionamento di uno scriba di curia in Asti, ci consentono di percepire meglio il valore della figura di *Sarrachus* in quanto partecipa in prima persona di un percorso di organizzazione burocratica del governo vescovile. Ma tale percorso risulta assai meglio illuminato se si evidenziano l'intrecciarsi dell'attività di un gruppo di chierici notai e funzionari che emergono proprio nei documenti di *Sarrachus* in un quadro di frequentazioni ed interazioni di tale consistenza da non potersi definire accidentali<sup>57</sup>. Ne seguiremo, in particolare, alcuni per cui i dati rimastici permettono un discorso più analitico, mentre ci limiteremo a poco più di una citazione per parecchi altri personaggi il cui merito, ai nostri occhi, è soprattutto quello

---

<sup>52</sup> *Carte astigiane* I cit., n. 12, p. 58 e sgg., 19 ottobre 1300.

<sup>53</sup> *Carte astigiane* II cit., n. 910, p. 495 e sg., 19 ottobre 1309.

<sup>54</sup> *Carte astigiane* I cit., n. 32, p. 102 e sg., 24 gennaio 1304.

<sup>55</sup> *Ibidem*, n. 21, p. 73 e sg., 18 maggio 1301.

<sup>56</sup> Vedi sopra, nota 37.

<sup>57</sup> Un'analogia « circolarità » di un gruppo di notai nell'ambito degli uffici di curia è stata individuata a Verona: M.C. ROSSI, *I notai di curia* cit., p. 23.

di far lievitare la consistenza e l'importanza della presenza del notariato all'interno del clero astese.

Enrico Opprando di S. Albano compare in un atto di *Sarrachus* dell'8 dicembre 1286 (di cui possediamo l'abbreviatura e il mundum)<sup>58</sup>, in cui un canonico della cattedrale modifica con un codicillo il proprio testamento al fine di donare espressamente al detto Opprando la cappellania da lui istituita, sott'obbligo di ottenere l'ordinazione sacerdotale entro un anno: l'espressione impiegata nel testo è: *pro Henrico Opprando de S. Albano clerico <et> scopolano Astensis ecclesie*; egli risulta essere stato il rogatario del precedente testamento di due anni prima, ora modificato con il codicillo.

Ecco apparire una figura dai caratteri spiccati: un chierico che è, negli stessi anni di *Sarrachus*, nella sua identica posizione di notaio e di amministratore capitolare, ma con la certezza della sua appartenenza agli ordini minori del clero cattedrale (mentre nulla sappiamo del livello raggiunto da *Sarrachus* nei gradi ecclesiastici); e che risulta chiaramente inserito in un percorso il cui esito finale ci appare di un certo rilievo per dignità e impegni. Interessante per noi è anche la constatazione che, dalle numerose carte capitolari che testimoniano la sua attività, questa risulta del tutto omogenea con la coeva e parallela azione di *Sarrachus*<sup>59</sup>: se non ci fossero pervenuti i protocolli di quest'ultimo, le due figure apparirebbero del tutto omologhe. Ciò che colpisce soprattutto è la stretta interazione dell'attività notarile di entrambi: spesso contemporaneamente presenti l'uno come rogatario l'altro come teste, sempre attivi nei luoghi deputati della cattedrale (*ecclesia, sacristia, claustra, domus canonicorum*).

È un'immagine di gruppo che si allarga a comprendere altri protagonisti: in primo luogo, Giovanni di S. Damiano, anch'egli *notarius et custos Astensis ecclesie*, di cui si constata identico comportamento ambivalente sia con *Sarrachus* sia con Opprando, con presenze alternate, tra il 1279 e il 1292, ora come rogatario con la partecipazione testimoniale di uno degli

---

<sup>58</sup> Il *mundum* in ACA, *Pergamene*, cassetta VII, n. 130, ed. in *Le carte dell'Archivio capitolare* cit., n. 221, p. 226 e sgg.; l'abbreviatura in *Documenti capitolari* cit., n. 363, p. 163 e sg.; per le sue presenze nelle carte capitolari fino al 1300 cfr. la scheda n. 195 nell'indice de *I notai nelle carte capitolari (secoli IX-XIII)*, in appendice a *Le carte dell'Archivio capitolare* cit., p. 545.

<sup>59</sup> In particolare, l'*instrumentum* con cui dà copia di atti giudiziari del 1287, citato sopra, nota 25, sembra collocarlo con forti probabilità nell'ambito di un'analoga attività di *scriba curie*.

altri due, ora come testimone in atti da quelli rogati<sup>60</sup>. Nella seconda metà del Duecento, a volte prolungandosi nel primo quindicennio del secolo successivo, altri chierici notai compaiono con una certa frequenza nell'ambito della documentazione di pertinenza ecclesiastica, in un quadro che proprio dal numero e dalla sovrapposizione dei ruoli e delle funzioni mostra i segni più convincenti di un momento di particolare concentrazione del fenomeno che stiamo esaminando. Mi limiterò a segnalare qualche caso fra i più significativi: quello, ad esempio, di *Iacobus Mastalonus*, definito contemporaneamente *clericus* e *notarius* in un atto processuale in cui esclusivamente come *notarius* è percepito e individuato da *Iacobus Sarrachus* che ne è redattore, mentre, forse non a caso, esclusivamente come *clericus* è definito nella *bulla cum filo canapis* di Benedetto XI che viene presentata e trascritta<sup>61</sup>. Egli compare in vari atti di pertinenza capitolare e vescovile fra il 1267 e il 1304<sup>62</sup>, ed appare impegnato sia come procuratore di canonici e di religiosi in sede giudiziaria sia come testimone: ricorderò soltanto un importante atto di stretta pertinenza vescovile<sup>63</sup> del 1294, compiuto in *canonica maioris ecclesie* e *sede episcopali vacante*, a cui partecipa affiancandosi proprio a *Iacobus Sarrachus*. La stessa frequenza di rapporti e di scambi di ruolo (*rogatio* e testimonianza) ritroviamo nello *Iohannes de Sancto Damiano notarius <et> custos Astensis ecclesie* registrato come testimone in un atto di

---

<sup>60</sup> Enrico Opprando è teste in un atto di Giovanni di S. Damiano, rogato in *claustris ecclesie Astensis*, in *Le carte dell'Archivio capitolare* cit., n. 186, p. 270 e sg., 21 marzo 1283, mentre roga l'atto *Ibidem*, n. 185, p. 271, 5 marzo 1283, in cui è testimone *Iohannes de Sancto Damiano notarius et custos Astensis ecclesie*; il quale compare come teste anche *Ibidem*, n. 199, p. 290, 7 settembre 1284, sempre rogato da Enrico Opprando (cfr. scheda del notaio n. 253, *Ibidem*, p. 550). La stessa alternanza si constata fra Opprando e *Sarrachus*, ad esempio nei due atti *Ibidem*, nn. 214 e 221, pp. 315 e sgg., 326 e sgg.; il primo, del 26 maggio 1286, in *claustris Astensis ecclesie*, vede Opprando come rogatario e *Sarrachus* come testimone; nel secondo, 8 dicembre 1286, in *canonica maioris Astensis ecclesie*, la situazione è capovolta.

<sup>61</sup> *Carte capitolari* II cit., n. 102, p. 81 e sg.

<sup>62</sup> Il suo nome compare nella Matricola dei notai del 1304, *Statuta et privilegia* cit., p. 33.

<sup>63</sup> *Il Libro Verde* cit., II, n. 154, p. 5 e sg., 13 luglio 1294, importante atto giurisdizionale rogato in *canonica* e *sede episcopale vacante*: tra i testi troviamo *Iacobus notarius scopolanus* e *Iacobus Mastalonus*, qui solo *notarius* ma che è il notaio rogatario di un atto di procura in *castro episcopalis Astensis*, *Carte capitolari* II cit., n. 110, p. 89, 18 ottobre 1301, che viene prodotto in causa e registrato da *Sarrachus* il 3 giugno 1303, mentre l'atto di procura della controparte, in questo caso il capitolo cattedrale (*Ibidem*, n. 109, 30 maggio 1303, in *claustris maioris ecclesie*), è opera di *Sarrachus*, che lo registra nel suo cartulario lo stesso giorno, il 3 giugno 1303.

Enrico Opprando del 5 marzo 1283, mentre il 21 marzo dello stesso anno risulta rogatario di un istrumento in cui segnala la presenza testimoniale di *Henricus Opprandus notarius et custos Astensis ecclesie* <sup>64</sup>.

Un altro personaggio che merita una citazione specifica è Francesco Botegio, *custos Astensis ecclesie* nel 1296 <sup>65</sup>, di cui conosciamo la funzione notarile solo grazie dalla citazione di un suo atto rogato nello stesso anno <sup>66</sup>, per poi comparire in numerosi atti registrati nei cartulari di *Sarrachus* sempre solo con qualifiche ecclesiastiche (come cappellano della cattedrale e, dal 1306 anche come *presbiter*) <sup>67</sup>. E tuttavia egli si presenta in una posizione e con funzioni di particolare prestigio nel 1309-10, periodo in cui è chiamato a redigere nella forma autentica di *codex catenatus* i nuovi statuti dei canonici e dei cappellani della cattedrale, rivelandoci alte capacità grafiche nell'impiego di una elegante cancelleresca che in alcuni momenti trapassa consapevolmente in una professionale *littera textualis* <sup>68</sup>.

Ma con lui ci avviamo a rivolgere la nostra attenzione al momento immediatamente successivo, fra gli ultimi anni del secolo XIII e i primi decenni del seguente.

In questo periodo, a fianco di *Sarrachus* emergono nuovi interessanti personaggi di chierici notai che confermano nei loro atti un costume ed una prassi, in sede di documentazione ecclesiastica, già individuata nel periodo precedente e ora in via di ulteriore consolidamento.

---

<sup>64</sup> *Le carte dell'Archivio capitolare* cit., n. 185, p. 271, in *maiori ecclesia Astensi*; n. 176, p. 273, in *claustrum Astensis ecclesie*. Di questo gruppo fa certamente parte anche *presbiter Guillelmus de Albugnano capellanus Astensis ecclesie* (*Ibidem*, n. 180, p. 258 e sg., 3 aprile 1282) che in qualità di *notarius palatinus* roga, sempre in *claustrum Astensis ecclesie*, quattro atti per canonici della cattedrale fra il 1278 e il 1279 (*Ibidem*, nn. 154-156, 167).

<sup>65</sup> *Documenti capitolari* cit., n. 641, p. 313, 17 aprile 1296.

<sup>66</sup> *Ibidem*, n. 648, p. 317 e sg., concessione di prebenda del 25 maggio 1296, l'atto citato è del 23 maggio 1296.

<sup>67</sup> *Carte astigiane I* cit., n. 104, p. 190, 3 novembre 1306, in *claustrum maioris ecclesie, presbiteribus presbitero Iohanne de Sancto Damiano, presbitero Alverio de Sancto Martino et presbitero Francischo Botegio capellanis Astensis ecclesie*: tre presbiteri notai presenziano all'attività di *Sarrachus*, come icaistica rappresentazione di un gruppo coeso e compartecipe delle operazioni documentarie della curia del vicario.

<sup>68</sup> In particolare nel primo foglio degli *Statuta capellanorum* (ms. cit. sopra, nota 33, c. 22) redatto di seguito a quello dei canonici e interamente prodotto in una libreria regolare e priva di incertezze.



Dobbiamo innanzitutto soffermarci sul personaggio di Oddino Rapacio, in cui le funzioni di notaio e funzionario di curia si intrecciano e potenziano con i legami di parentela di quella che appare una vera e propria strategia familiare interna alle vicende del clero cattedrale.

La sua stretta connessione con *Iacobus Sarrachus* in qualità di *notarius curie* risalta vistosamente in un episodio di stretta collaborazione: nel cartulario di *acta* del 1303-1304 di *Sarrachus*, all'interno di un procedimento promosso da un canonico della chiesa di Poirino a proposito dei beni della sua prebenda, improvvisamente cambia la mano dello scriba, pur rispettando perfettamente la cronologia e la sequenza delle procedure<sup>69</sup>. Solo più avanti, in occasione della registrazione di una sentenza interlocutoria, con le più ampie e complete formalità che essa evidentemente richiede, lo scriba verga anche la sua *completio*, individuandosi come *Oddinus Rapacius imperiali auctoritate notarius*<sup>70</sup>. Appare indubbio l'intervento sostitutivo di Oddino nei confronti del notaio del vicario, in un momento di indisponibilità dello stesso, in una prassi che sembra presentare tutti i crismi della normalità: Oddino è perfettamente legittimato a surrogare Sarrachus senza bisogno alcuno di evidenziare deleghe o autorizzazioni speciali<sup>71</sup>.

Egli ricompare, in qualità di *rector et minister ecclesie S. Quirici de Montemagno*, in un atto del 1308 in cui, alla presenza di Ruffino arciprete della cattedrale, concede in affitto i beni della sua chiesa<sup>72</sup>; ma, e la cosa va segnalata, la sua presenza come rogatario nelle carte capitolari risulta quasi nulla. Una sola carta, del 13 agosto 1304, ci è conservata<sup>73</sup>, ed evidenzia il rapporto di collaborazione o, comunque, di attività parallela, fra lui e *Sarrachus*. Si tratta, infatti, di un'immissione in possesso dei beni di una prebenda,

---

<sup>69</sup> Lo rilevava già l'editrice: *Carte astigiane* I cit., p. 121.

<sup>70</sup> *Carte capitolari* II cit., n. 191, p. 123, 30 luglio 1303. Quando cessa l'episodico intervento di Oddino e riprende a c. 105 v. l'opera di *Sarrachus*, quest'ultimo sente il bisogno di tracciare con un forte tratto di penna trasversale una distinzione visibile fra i due momenti redazionali.

<sup>71</sup> Un altro episodio di collaborazione o comunque di attività in parallelo può vedersi in una brevissima registrazione di *Sarrachus*: *die mercurii XVIII mensis marcii. Dicte partes compromiserunt se in dominum vicarium et Oddinus Rapacius fecit instrumentum compromissi* (*Ibidem*, n. 497, 1309-1311, p. 312, 19 marzo 1309).

<sup>72</sup> *Ibidem*, n. 267, p. 175. È presente il chierico notaio *Iacobus Mastalonus* (vedi sopra, note 59-62 e testo corrispondente).

<sup>73</sup> *Carte astigiane* I cit., n. 47, p. 109 e sg.

il cui atto di collazione era stato rogato da *Iacobus Sarrachus* pochi giorni prima, l'8 agosto<sup>74</sup>. Analoga alternanza di impegni documentari si constata nel caso di un'immissione in possesso di prebenda capitolare con atto rogato da *Sarrachus* l'8 settembre 1306, in cui si fa riferimento alla concessione della prebenda stessa da parte del vescovo con atto rogato da Oddino Rapacio il 10 luglio dello stesso anno<sup>75</sup>; e, ancora, la sentenza arbitrale a favore di *Alverius capellanus Astensis ecclesie*<sup>76</sup> del 13 giugno 1307, registrata da *Sarrachus*, mentre la carta di compromesso era stata rogata da Oddino il precedente 22 maggio<sup>77</sup>.

L'immagine di circolarità, di autosufficienza programmata – che non vuole dire, si badi, esclusione del notariato laico, ma solo un forte ridimensionamento delle funzioni documentarie nell'ambito dell'episcopato e del Capitolo cattedrale – quale emerge dalle precedenti osservazioni, mi pare indubitabile<sup>78</sup>: ma nel caso di Oddino, le fonti ci offrono altre informazioni

---

<sup>74</sup> L'atto è citato in *Ibidem*, p. 109.

<sup>75</sup> *Ibidem*, n. 98, p. 182 e sgg.; l'assegnazione della prebenda vacante è fatta su richiesta del preposito Arnaldo *de Platea* a favore del nipote Guglielmo.

<sup>76</sup> *Ibidem*, n. 154, p. 262 e sgg. Il personaggio è da identificare con *Alverius de Sancto Martino de Govono imperialis auctoritate notarius* dal cui cartulario *Sarrachus* estrae il *mundum* di un atto di presentazione in giudizio di fronte al delegato papale in Acqui il 24 ottobre 1304 (*Ibidem*, n. 48, p. 110 e sgg.): un altro chierico notaio i cui pochi atti rimasti ci fanno intuire una vicenda di rapporti intrecciati e complessi con il gruppo dei precedenti notai di curia; è presente, tra l'altro, come teste insieme a Francesco Boteggio ad un atto di procura *in actis et in presentia domini ... vicarii* (*Carte astigiane* II cit., n. 1111, p. 579, 1309).

<sup>77</sup> L'atto è citato in *Carte astigiane* I cit., p. 163.

<sup>78</sup> Dalla seconda metà del XIII secolo si infittiscono le presenze di notai chierici: se alcuni si collegano direttamente alla curia vescovile (ad es., *Bonifacius et Guillelmus clerici et notarii domini episcopi* che assistono come testimoni ad un ricorso del clero astese contro una contribuzione imposta dall'arcivescovo di Milano, *Le carte dell'Archivio capitolare* cit., n. 72, p. 97 e sg., 4 maggio 1263), altri risultano come 'incardinati', nel loro status di chierici, ad un ente ecclesiastico per cui svolgono – se continuamente o episodicamente è impossibile dirlo – un servizio di documentazione notarile: si veda *Bartolomeus de Baudisseto scopolanus ecclesie Sancti Secundi Astensis notarius* che ha rogato un instrumento citato senza data in un atto di *Sarrachus* del 1286, *Documenti capitolari* cit., n. 264, p. 116; oppure *Franciscus Ragius, sindicus et procurator capituli ecclesie et canonicus S. Martini Astensis*, *Carte astigiane* II cit., n. 63, p. 48, 20 febbraio 1303 (compare nella Matricola dei notai del 1304, *Statuta et privilegia* cit., p. 33); oppure ancora *Leonardus de Gambino notarius et clericus monasterii Ss. Apostolorum*, rogatario di un atto del 12 febbraio 1305, *Carte astigiane* I cit., n. 116, p. 208. La diffusione del notariato nel clero si connette con l'immagine di un controllo della curia nei confronti dei loro cartulari: si ve-

utili per cercare di capire le modalità con cui il notariato fu recepito e utilizzato in quel peculiare contesto sociale e istituzionale. Infatti, il rapporto di funzionariato che lega Oddino Rapacio alla Chiesa d'Asti si rivela caratteristica rilevante di un gruppo familiare compatto, destinato a svolgere importanti carriere all'interno del capitolo cattedrale: e non è difficile ipotizzare che la via del notariato possa essere stata uno degli strumenti adottati in una più ampia strategia familiare.

Nel cartulario di *Sarrachus* dedicato agli anni 1308-1309 troviamo registrata una *carta notarie illorum de Rapacio*, del 22 febbraio 1308, in cui Ruffino di Meda, conte di Lomello, investe Astesano Rapacio e Giorgio Rapacio *de arte et officio tabellionis*<sup>79</sup>. E vale la pena di segnalare subito come entrambi i nomi compaiano nei libri della Matricola dei notai astigiani<sup>80</sup>. I due personaggi, in atti di poco più tardi, rivelano rapporti di parentela assai stretti: Astesano risulta essere nipote di Ruffino di S. Martino, canonico della cattedrale e vicario vescovile fino al 1308, poi arciprete della cattedrale dal 1309<sup>81</sup>; Giorgio è fratello di Oddino Rapacio<sup>82</sup>. E Oddino, fratello anch'egli, con tutta probabilità, dell'arciprete Ruffino nonché zio di Astesano, è definito *clericus* in un atto del 1312<sup>83</sup>, e almeno dal 1314 figura fra i canonici del Capitolo cattedrale<sup>84</sup>. Mentre i pochissimi atti rimastici di Giorgio lo vedono comunque inserito in un'attività di prestigio per contenuti e per commit-

---

da la *commissio* del vicario vescovile a *Georgius Faba clericus notarius* a mettere in *mundum* le imbreviature di *Ambrosius Vacha canonicus plebis Musantie, notarius, Carte astigiane II cit.*, n. 294, p. 198. Il *clericus notarius* è con tutta probabilità il *Georgius Faba de Monteclaro* che compare, insieme con un cappellano della cattedrale, alla presentazione al vicario vescovile *Guillelmus de Caprilio, prepositus ecclesie S. Secundi de mercato Astensis*, delle lettere di un delegato papale, da parte del *portonarius capituli Astensis, Ibidem*, n. 244, p. 156 e sg., 18 maggio 1308.

<sup>79</sup> *Ibidem*, doc. 227, p. 141 e sg., 22 febbraio 1308.

<sup>80</sup> Il primo figura sia nella Matricola del 1304 (*Statuta et privilegia cit.*, p. 33) sia in quella del 1334 (*Ibidem*, p. 35); il secondo solo in quella del 1334 (*Ibidem*, p. 35).

<sup>81</sup> *Carte astigiane II cit.*, n. 303, p. 206 e sg., 1° ottobre 1309. Si noti che la famiglia dei S. Martino è attestata fin dall'XI secolo come uno dei principali membri della clientela vescovile, in particolare mediante le funzioni di *domini* del castello di Govone: R. BORDONE, *Città e territorio cit.*, p. 349 e sg.

<sup>82</sup> *Carte astigiane II cit.*, n. 298, p. 201 e sg., 31 agosto 1309 (compare nel Matricola del 1334, *Statuta et privilegia cit.*, p. 35).

<sup>83</sup> *Cartulari notarili cit.*, n. 133, p. 262, 22 novembre 1312.

<sup>84</sup> ACA, *Pergamene*, cassetta VIII, n. 67, 17 settembre 1314, rogato da Astesano Rapacio.

tenza (il vescovo e il capitolo), secondo le forme di produzione e di partecipazione testimoniale che già caratterizza la seconda metà del secolo precedente, maggiore rilievo assume la figura di Astesano Rapacio: egli riceve nel 1308 dal vescovo Guido di Valperga il *clericatus ecclesie S. Marie de Cunigo*, già spettante al defunto Arnaldo *de Platea* preposito della cattedrale e vicario vescovile, con un mandato diretto allo zio e vicario Ruffino di S. Martino<sup>85</sup>; e, nel quadro di questa ‘carriera’, importante appare la qualifica che egli si attribuisce nella *completio* di un atto del 1317: *Ego Astexanus Rapacius de Sancto Martino imperiali auctoritate notarius et scriba curie episcopalis Astensis*<sup>86</sup>, che lo colloca con voluta precisione in un ambito di ufficiali di curia con un’attività prevalente al servizio del governo episcopale, come si può cogliere nel fatto che Astesano risulta essere il rogatario del documento di approvazione vescovile degli statuti capitolari del 1310<sup>87</sup> e compare come redattore di due atti concernenti l’acquisto del feudo di Montaldo da parte del vescovo d’Asti nel 1330, e rogati uno nella cattedrale di Asti e l’altro in Montaldo<sup>88</sup>. Una specializzazione fra *notarii episcopi* e *notarii vicarii episcopi* – che sembrava già di poter cogliere negli ultimi decenni del secolo XIII in forme ancora poco formalizzate – pare ora, nei primi decenni del Trecento, farsi meglio percepibile e organizzata, per assumere contorni ben definiti nel secondo quarto del secolo.

Il quadro che si è venuto delineando, dunque, evidenzia la prevalenza, se non l’esclusività, del notariato ecclesiastico nell’ambito della produzione documentaria di pertinenza delle istituzioni ecclesiastiche: un dato in cui le continue ricorrenze e compresenze dei chierici notai nelle procedure di

---

<sup>85</sup> *Carte astigiane* II cit., n. 261, p. 172, 10 agosto 1308.

<sup>86</sup> ACA, *Pergamene*, cassetta VII, n. 187, 29 dicembre 1317; sono presenti come testi due notai di cui uno è Georgius Rapacius. La continuità familiare con l’ufficio notarile si conferma con la presenza di Guglielmo Rapacio attivo come *scriptor* di un *mundum* estratto dal cartulario di Oddino Rapacio, in un funzionamento di ‘bottega’ che accentua le analogie di comportamento dei chierici notai con i professionisti laici: *Ibidem*, n. 172, «ego Guillelmus Rapacius imperiali auctoritate notarius publicus dictum instrumentum abbreviatum per Oddinum Rapacium notarium publicum de protocollo ipsius Oddini precepto et voluntate ipsius extrasi et in publicam formam reddegi sicut in ipso protocollo inveni et sic scripssi et meum signum apposui consuetum in testimonium premissorum».

<sup>87</sup> Cfr. *Statuti capitolari* cit., c. 14 v., nota marginale coeva: *Confirmatum est per dominum nostrum episcopum unde est carta per Astexano Rapacio M<sup>o</sup>CCCXIV*.

<sup>88</sup> *Il Libro Verde* cit., I, nn. 94-95, p. 192 e sgg., 10 ottobre e 17 novembre 1330.

autenticazione porta ad escludere la casualità a favore di una scelta consapevole<sup>89</sup>.

Già nel tentativo di tracciare le linee dell'attività di *Sarrachus* sono emerse indicazioni di un'evoluzione nelle formule e nelle procedure di funzionamento degli scribi di curia. Si può tentare, ora, per quanto lo consentono i resti frammentari della documentazione pervenutaci, di fare qualche osservazione d'ordine generale sulle modalità con cui si è venuta affermando ad Asti, fra XIII e XIV secolo, la figura del funzionario di curia.

Intanto, anche per Asti vale quanto già osservato in altre situazioni analoghe dell'Italia settentrionale: il problema di un'organizzazione dei meccanismi di produzione documentaria da parte delle istituzioni ecclesiastiche, e dell'episcopato in primo luogo, sembra porsi con esiti percepibili solo intorno alla metà del XIII secolo, con la comparsa di esplicite definizioni funzionali. La loro rarità e apparente episodicità ha certo un significato, ma il fenomeno deve essere collocato nell'ambito di un quadro più ampio di usi generalizzati e diffusi in ambito astigiano, per poterne cogliere la reale dimensione. In primo luogo, occorrerà sottolineare che la produzione documentaria, sia per privati sia per gli atti comunali sia per quelli di pertinenza ecclesiastica, sembrano fondare la propria forza probatoria esclusivamente nell'orizzonte definito dall'*officium notarie*: i rogatari si auto-identificano costantemente, nella loro *completio*, con le formule prima di *notarius palatinus* poi, con prevalenza e definitiva esclusività dagli anni '80-90, di *imperiali auctoritate notarius*. È in quest'ottica di totale adesione al dominio dell'*instrumentum* che acquista un valore specifico la consapevole scelta, evidente nella sua frequenza proprio nella seconda metà del secolo, di integrare alcune figure di notai con la connotazione di appartenenza al clero della città; e, dunque, in stretto collegamento con tale esplicita attenzione allo *status* ecclesiastico di certe figure notarili deve essere letta la contemporanea comparsa di formule di identificazione – elemento ulteriore e aggiuntivo, verrebbe da dire – che le colloca nell'ambito di un più specifico ruolo di funzionariato.

Significativa appare, in quest'ottica, la constatazione che l'esigenza di specificare la connotazione clericale di alcuni notai si avverta con particolare

---

<sup>89</sup> Una scelta, è bene sottolinearlo, che riguarda eminentemente la funzione di ufficiale di curia: perché è sufficiente una semplice scorsa alle carte sciolte dell'Archivio capitolare per vedervi in azione molti notai laici come rogatari anche per i chierici della cattedrale.

intensità proprio nei documenti di tre notai di curia di cui abbiamo parlato già più sopra: mi riferisco, oltre che a *Iacobus Sarrachus*, a Enrico Opprando di S. Albano e a Giovanni di S. Damiano. Attivi in contemporanea per vescovo e capitolo, essi, nel definire in sede testimoniale la figura dei colleghi, ricorrono spesso alla doppia definizione: *notarius et custos seu scopolanus Astensis ecclesie* è detto *Sarrachus* in un atto di Opprando<sup>90</sup>; in un altro atto di Opprando, si cita tra i testimoni *Iacobus notarius scopolanus*<sup>91</sup>; così Opprando è definito *notarius et scopolanus Astensis ecclesie* da Giovanni di S. Damiano<sup>92</sup>; *Henricus Opprandus de S. Albano clericus scopolanus Astensis ecclesie* è l'espressione che troviamo in un atto di *Iacobus Sarrachus*<sup>93</sup>. Questo atteggiamento, per quanto non costante e quantitativamente limitato, denuncia una certa attenzione al fenomeno di un notariato collocato entro le file del clero, un fatto evidentemente ora percepito come rilevante o comunque utile alla definizione dei personaggi, se non delle loro specifiche funzioni. Ma, appunto in questo stesso torno di tempo, si fa luce nei documenti, anche qui con una frequenza ridotta, ma sufficiente ad attirare l'attenzione, l'adozione di una terminologia funzionariale sul cui significato vorrei tornare.

In primo luogo, è opportuno rilevare che le definizioni di *officialis curiae* risultano, nel corso del secolo XIII, essere introdotte sia nella descrizione, ad opera del rogatario, di persone presenti all'atto in qualità di partecipanti o di testimoni (che vengono percepiti evidentemente anche per la rilevanza del loro *officium*), sia nelle formule di autentica, in cui non casualmente la particolare solennità delle procedure (perlopiù connesse con l'estrazione di *mundum* da imbreviature o di produzione di copie autenti-

---

<sup>90</sup> *Carte astigiane* I cit., n. 214, p. 317, 26 maggio 1286; ma l'espressione è ricorrente e la presenza di *Sarrachus* fra i testimoni negli atti di Opprando è davvero frequente: cfr. *Ibidem*, nn. 226, 228, 229.

<sup>91</sup> *Il Libro Verde* cit., II, n. 154, pp. 5-6, 1294 luglio 13; in un atto del 1287, Opprando presenta come testi sia Giovanni sia *Sarrachus*, ma il primo identificato come *presbiter*, il secondo come *notarius et custos*: *Le carte dell'Archivio capitolare* cit., n. 228, 344 e sgg., 1° settembre 1287.

<sup>92</sup> Come teste in un atto di Giovanni di S. Damiano, *Le carte dell'Archivio capitolare* cit., n. 186, 21 marzo 1283, in *claustrum ecclesie Astensis*.

<sup>93</sup> *Ibidem*, n. 221, p. 326 e sgg., 8 dicembre 1286; in un documento del 1289 *Sarrachus* indica invece il collega con la formula generica: *Henricus Opprandus de Sancto Albano notarius*: *Ibidem*, n. 237, p. 356 e sg., 23 febbraio 1289.

cate) prevede un iter di tipo burocratico in cui il *praeceptum auctenticationis* stabilisce come necessario un collegamento subordinato dello scriba.

Dalle forme più ‘arcaiche’, in cui il legame fra notaio e referente istituzionale è tradotto in un concreto vincolo di appartenenza personale (ad esempio, i due testimoni citati in un documento del 1263 come *clerici et notarii domini episcopi Astensis*)<sup>94</sup> si procede verso una più esplicita connotazione di dipendenza dagli uffici di curia: è sempre *Iacobus Sarrachus*, grazie al peso delle documentazione rimastaci, ad aiutarci nel cogliere differenze e cambiamenti, nel suo transitare, fra il 1285 e il 1308, da *notarius domini ... vicarii domini episcopi Astensis* a *notarius ... et scriba curie ... domini vicarii*<sup>95</sup>. L’acquisizione da parte del chierico notaio di una più profonda consapevolezza dei legami di tipo burocratico, mi paiono confermati dalla lettura di un’espressione che ho già avuto modo di citare in precedenza. In un documento del 1306<sup>96</sup>, *Sarrachus*, nel rinviare ad una serie di atti precedenti il suo istrumento, cita anche un *cartularium actorum curie domini episcopi Astensis* (riferibile all’anno 1291) in cui la secchezza e precisione di definizione colpisce tanto quanto l’assoluta mancanza di riferimenti ad un responsabile della produzione e della conservazione di quel registro (e per-

---

<sup>94</sup> Vedi sopra, nota 77.

<sup>95</sup> *Carte astigiane* II cit., n. 269, p. 177 e sg., 14 settembre 1308; sembra utile sottolineare che in entrambi i casi la precisione dell’autoidentificazione coincide con momenti procedurali solenni ed insieme essenziali per la credibilità del documento che *Sarrachus* sta producendo: prova che la delicatezza del momento accentua la sensibilità e la cura del notaio, spingendolo a qualificare non tanto la propria caratterizzazione di produttore del documento, quanto piuttosto il valore del suo essere il funzionario preposto alle operazioni che si stanno conducendo. Nel caso del documento del 1308, un’ulteriore elemento di identificazione con l’organizzazione burocratico-cancelleresca è testimoniata nel fatto che, trattandosi di un solenne *praeceptum auctenticationis* del vicario, questi, oltre a chiedere a *Sarrachus* di produrre una copia autentica del testamento in questione, vi fa apporre il sigillo vescovile, procedura rarissimamente testimoniata nelle autentiche di questo periodo: *precepit michi Iacobo notario infra-scripto et scribe curie ipsius domini vicarii quatenus instrumentum predictum autenticarem et in publicam formam redigere et sigillum curie dicti domini episcopi fecit apponi in testimonium premissorum* (p. 178). Analoga formula è impiegata in un atto dell’11 settembre 1309, *Ibidem*, n. 1144, p. 594, mentre in un impegnativo atto giurisdizionale, in cui il vicario vescovile autorizza un Pelletta a girare armato a causa del fatto che l’*hospitium Pelletarum* ha contratto *inimicitias capitales* nella città, *Sarrachus* inserisce una significativa aggiunta: *presens instrumentum fieri precepit et sigillum curie dicti domini episcopi prout publico instrumento iussit apposui ad postulationem dicti Thomaini*, *Ibidem*, n. 1136, p. 588.

<sup>96</sup> Vedi nota 27 e testo corrispondente.

ciò indipendente da una sua identificazione per la via tradizionalmente impiegata nei cartulari notarili). Un'ottica, dunque, quella evidenziata da *Sarrachus* in questo primo decennio del Trecento, compiutamente formatasi nell'ambito di un ufficio funzionante attraverso la gestione burocrattizzata e in qualche modo spersonalizzata della propria documentazione. Ma in questa direzione è possibile dire qualcosa di più. Mentre infatti i notai del gruppo che abbiamo visto ruotare intorno a *Sarrachus*, da un lato appaiono strettamente legati, anche nella fisicità dei luoghi di rogazione, alla cattedrale sia come sede del capitolo sia come luogo *ubi ius redditur*<sup>97</sup> per quanto concerne la giurisdizione dei vicari vescovili, dall'altro, nei non numerosi casi in cui sentono il bisogno di esplicitare il loro ruolo di funzionari, individuano nel vicario stesso o nella *curia vicarii episcopi Astensis* il vero riferimento gerarchico che sostanzia il loro rapporto burocratico. Esiste tuttavia la prova di una parallela specializzazione burocratica: alcuni notai, i cui atti si qualificano e per contenuto e per luoghi di rogazione (*in castro episcopi* soprattutto, ma anche al seguito del vescovo come notai 'non residenti') come stabili produttori della documentazione direttamente connessa con la figura del vescovo, adottano una circonlocuzione che noi troviamo già perfettamente strutturata nel 1270 in un atto di Lafranco *de Flochis: imperialis auctoritate notarius et tunc scriba curie dicti domini episcopi*<sup>98</sup>, e che ritroveremo intatta

---

<sup>97</sup> Espressione che individua sedi giudiziarie sia nella cattedrale sia nella chiesa di S. Secondo, e adottata tanto in atti giudiziari comunali come in quelli vescovili. Può essere interessante leggere l'ampia e del tutto inusuale formula adottata da *Sarrachus* in un atto del 1286 per definire la sede del giudizio: *In castro domini episcopi ubi stat et stare consuevit quando est in civitate Astensi et reddit ius et facit reddi*, *Documenti capitolari* cit., n. 243, p. 103, 5 febbraio 1286. La forma inusitata e insistita, nel denunciare una qualche difficoltà dell'episcopato nella Asti comunale (un quadro per il XIII secolo si trova in R. BORDONE, *L'aristocrazia militare del territorio di Asti. I signori di Gorzano*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXX, 1972, p. 502 e sgg. in cui si evidenzia anche la grande mobilità dei vescovi sul territorio), sembra adombrare un possibile spostamento della gestione giudiziaria verso una più stabile sede del vicario vescovile presso la cattedrale, in un periodo in cui la residenza più frequente dei vescovi d'Asti risulta essere nei luoghi del dominio (il *castrum Baenmarum*, l'attuale Bene superiore o Beinette, su tutti) legati all'antico comitato di Bredulo, di diretta pertinenza vescovile: vedi ID., *Un tentativo di "principato ecclesiastico" fra Tanaro e Stura. Le trasformazioni bassomedievali del comitato di Bredulo*, in *Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo*, a cura di A. CROSETTI, Cuneo 1992 (Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Storia e storiografia, I), pp. 121-140, in particolare p. 131 e sgg.

<sup>98</sup> *Il Libro verde* cit., I, n. 147, 27 novembre 1270, p. 341 e sgg. Egli compare come rogarario di una procura vescovile del 14 agosto 1270 come *domini episcopi notarius*, *Ibidem*, II, n. 160, p. 14.



(e, a questo punto, ormai stabilizzata per tutto il corso del Trecento) in un atto del 1323 in cui Francesco Zacarengo nella *completio* si definisce: *imperiali auctoritate notarius publicus et nunc scriba curie dicti domini episcopi Astensis*<sup>99</sup>. Pare di capire, dunque, che la strutturazione o ristrutturazione degli uffici documentari ecclesiastici sia passata – nel momento della sua centralizzazione d'ufficio espressa dal ricorrere al termine astratto *curia* – attraverso una diversificazione di compiti e di responsabilità fra il tradizionale riferimento al potere vescovile e quello dei suoi delegati<sup>100</sup>. Questa diversificazione, tipica delle logiche burocratiche, sembra aver determinato il potenziamento dell'area degli edifici cattedrali come luogo di concentrazione di una parte delle funzioni di gestione (quelle giudiziarie, in particolare) dell'episcopato, funzioni che sono state implementate dal clero cattedrale che, come s'è visto, ne ha usato lo specifico potere e prestigio in un'ottica di strategie legate tanto agli interessi del capitolo quanto a quelli individuali<sup>101</sup>. D'altra parte, può essere interessante osservare come proprio nell'ambito dei notai della *curia episcopi* emergano prevalentemente figure (quali i citati notai di curia Lafranco *de Flochis*, molto attivo insieme al consanguineo Guglielmo *de Flochis*, e Francisco Zacarengo) che dobbiamo ritenere verosimilmente, sulla base della documentazione rimastaci, appartenenti al mondo dei laici<sup>102</sup>.

---

<sup>99</sup> *Ibidem*, n. 125, p. 295 e sg.

<sup>100</sup> E che fa del vicario vescovile il culmine gerarchico dell'organizzazione burocratica: cfr. M.C. ROSSI, *I notai di curia* cit., p. 20 e sgg.

<sup>101</sup> Episodi come quello sopra accennato di Oddino Rapacio e dei suoi consanguinei accentuano l'interesse per approfonditi studi prosopografici sul notariato cittadino di Asti, per coglierne, al di là della categorizzazione notarile e funzionariale, l'aspetto altrettanto importante dei profondi legami sociali dei notai con la società in cui operarono; essi vanno ben oltre i limiti angusti di un gruppo corporativo che in un'ottica rigidamente disciplinare tendiamo ad oggettivare esclusivamente nelle sue funzioni documentarie e nei suoi riflessi politico-istituzionali.

<sup>102</sup> Anche se la carenza di una documentazione compatta e continuativa per l'area vescovile (rispetto a quella fornitaci da *Sarrachus* per il capitolo) rende meno facili gli accertamenti in questa direzione. L'impiego di notai laici nella documentazione vescovile potrebbe spiegarsi con la ben maggiore attività del vescovo fuori città in un periodo (fra XIII e XIV secolo) di difficili rapporti con il comune. Una documentazione dispiegantesi su un territorio ampio e ricco di intrecci e sovrapposizioni di poteri e di autonomie può aver accresciuto il valore funzionale di una scelta notarile tradizionale, esaltante la terzietà tipica della figura professionale del notaio, a scapito di quella funzionariale, in cui l'attività dello *scriba curie*, in congiunzione con il suo status clericale, poteva essere percepita come troppo circoscritta e troppo poco radicata in un contesto 'pubblico'. Nella diversità di radicamento dei due gruppi di notai – quelli

### 3. *La documentazione ecclesiastica in registro tra prassi notarile e tensioni innovatrici della burocrazia*

Ovviamente, alla progressiva distinzione di funzioni deve aver corrisposto una specializzazione che, al di là della comune base di cultura e prassi notarile, può aver introdotto una spinta all'innovazione soprattutto come risposta alle procedure e ai meccanismi operanti nei singoli uffici.

In questo senso, è lecito chiedersi se, nell'opera di *Sarrachus* e dei suoi colleghi, sia possibile valutare la consistenza dell'apporto notarile nell'attività documentaria della curia vescovile astigiana, definendo ulteriormente il valore da attribuire alla compresenza – negli scribi di curia – della funzione notarile, della delega d'ufficio e dello *status* ecclesiastico; quindi, se ed eventualmente quanto spazio d'innovazione abbia dovuto pretendere e, insieme, abbia potuto assicurare l'officialato nei confronti del peso certamente dominante della tradizione notarile, soprattutto in un territorio come quello astigiano, in cui, con maggiore intensità che altrove, sembra che la complessa società urbana abbia scelto senza riserve il ceto dei notai come unico riferimento per la produzione documentaria e per l'organizzazione burocratica delle proprie istituzioni.

È del tutto scontato che le variazioni della prassi notarile non possano emergere in occasione della produzione di *mundum*, le cui caratteristiche formali sono ormai stabilizzate da tempo: e le carte che di *Sarrachus* e dei suoi colleghi ci sono pervenute non si distinguono in nulla dalla coeva produzione dei notai professionisti laici. Semmai, è nell'ambito delle scritture d'ufficio, e in particolare nel loro uso e nelle procedure di utilizzazione ai fini della produzione in copia che noi possiamo cogliere qualcuno dei nodi che il funzionariato fu chiamato a sciogliere per rispondere alle esigenze specifiche del proprio ufficio<sup>103</sup>.

---

collegati col vicario vescovile, almeno dalla metà del secolo XIII stabilizzati nei luoghi della cattedrale, e quelli di più diretta colleganza col vescovo, al suo seguito sul territorio della diocesi – pare infatti di poter cogliere un'ibridazione di professionismo e di funzionariato 'cancelleresco' su cui si è avuto modo di riflettere altrove: in particolare, per le analogie dei comportamenti e per la dislocazione sul territorio viste come strategia di controllo funzionale attivata dai poteri organizzati, P. CANCIAN, G.G. FISSORE, *Mobilità e spazio nell'esercizio della professione notarile: l'esempio dei notai torinesi (secoli XII-XIII)*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », XC (1992), pp. 81-109 e soprattutto p. 105 e sgg.

<sup>103</sup> Sul valore innovativo delle scritture in registro, correlate allo sviluppo delle amministrazioni cittadine, mi limiterò a citare la magistrale sintesi di P. CAMMAROSANO, *Italia me-*

Cominceremo da qualche considerazione d'ordine generale, basata sull'uso dei registri di *Sarrachus* secondo quanto egli stesso intende comunicarci in modo esplicito. Sono solo due i punti – a mia conoscenza – in cui si esprime in tal senso, e abbiamo avuto occasione di citarli più sopra. Ora, conviene riesaminarli da questo specifico punto di vista. Quando, in occasione della redazione in registro, nel 1306, di una decisione del vicario vescovile sull'esecuzione di un codicillo testamentario, deve citare atti antecedenti, egli menziona *l'instrumentum* notarile contenente il testamento e, subito di seguito, un registro della curia vescovile, adottando un sistema di riferimenti del tutto opposti: per il primo, ricorre alle formule standardizzate della prassi notarile: *apparebat per unum instrumentum factum per Guillelmum de Passatore notarium anno Domini millesimo CCLXXXI ...*; per il registro, come abbiamo già osservato, la formula è di una esplicita sinteticità: *Item apparet in cartulario actorum curie domini episcopi Astensis quod, eodem anno ...*<sup>104</sup>. Il registro di curia del 1291 è stato redatto con ogni probabilità dallo stesso *Sarrachus*, ma certo egli non sente alcuna necessità di indicazioni più specifiche. C'è di più. Non pare irrilevante sottolineare che il documento riportato nel registro è una donazione *pro restituendis usuris et male aquisitis*, e dunque una tipica *carta* e non un atto processuale. Esatta-

---

*dievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Firenze 1991, pp. 137-144. Un'ampia discussione sul rapporto fra notariato, istituzioni cittadine e i problemi della documentazione si leggono in D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal Torelli ai giorni nostri*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 383-406 e soprattutto pp. 388-398. La stretta correlazione, per l'ambito comunale, fra elaborazione delle prassi autenticatorie e costituzione delle scritture amministrative in registro è ben percepibile, nel suo procedere per empiriche e graduali elaborazioni, nel quadro tracciato, per Pavia da E. BARBIERI, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze 1990, p. 144 e sgg. Una situazione assai simile a quella astigiana per la prevalenza prima del secolo XV delle forme notarili su quelle cancelleresche, sembra essere quella savonese: *I registri della Catena del Comune di Savona, Registro I*, a cura di D. PUNCUH, A. ROVERE, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVI/1 (1986); Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXI (1986); Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX. Introduzione, p. XLVII e sgg. Notevoli spunti per una riflessione sui rapporti fra istituzioni comunali e processi di burocratizzazione in Asti nel XIII secolo in E. ARTIFONI, *Una società di "popolo". Modelli istituzionali, parentele, aggregazioni societarie e territoriali ad Asti nel XIII secolo*, in «Studi medievali», 3ª serie, XXIV/2 (1983), pp. 545-616.

<sup>104</sup> Vedi sopra, nota 27.

mente speculari sono le informazioni che possiamo trarre dall'altro luogo in cui *Sarrachus* ci informa personalmente sull'uso dei suoi registri. Si tratta di un *instrumentum* del 19 ottobre 1300<sup>105</sup> contenente l'estratto, autenticato mediante il *praeceptum auctenticationis* del vicario vescovile, di alcuni atti di causa di quello stesso anno; egli dichiara nella *completio*: *predicta acta de meo cartulario, precepto dicti vicarii, exemplavi et in publicam formam redeget et me subscripsi*. Qui il cartulario non viene definito in forma specifica, ma è il contenuto stesso (*acta*) a esplicitarlo, mentre, trattandosi in concreto di atti processuali e non di *carte* in forma di *instrumentum*, emerge la necessità di farne derivare l'efficacia documentaria dell'estratto dall'iniziativa dell'autorità preposta, in questo caso il giudice vescovile.

Le due procedure sopra illustrate ci consentono di procedere oltre, in una sommaria analisi delle varie tipologie e modalità in cui la prassi notarile di *Sarrachus* ha dovuto tenere conto delle specifiche esigenze procedurali dell'ufficio di curia. La presentazione di un registro di curia insieme con un *instrumentum*, in un chiaro parallelismo di forma e di sostanza probatoria, chiarisce di per sé il valore 'pubblico' assunto dalla documentazione in registro. Nello stesso tempo, l'estrazione *in publicam formam* di una serie di atti giudiziari non può che assumere la forma della copia autenticata (*exemplavi*) mediante la consueta formula del *praeceptum* del giudice. E qui emerge già una differenza di comportamenti che si ricava dal collegamento con le carte sciolte che di lui ci sono rimaste: da cui emerge che le carte contenute nei suoi registri vengono emesse nelle forme proprie del rapporto – tutto notarile – fra imbreviatura e *mundum*, senza che compaia mai, nella *completio* né altrove, il riferimento ad un mandato dell'autorità da cui dipende: cosa che invece avviene nel caso di copia di atti processuali. Un comportamento ambivalente, segno della consapevole ed accettata compresenza della doppia funzione di notaio e di funzionario, attraverso la scelta di volta in volta della strada più efficace per ottenere i risultati richiesti, in una visione pragmatica e lontana da una concezione totalizzante dell'organizzazione burocratica<sup>106</sup>.

---

<sup>105</sup> Vedi sopra, nota 28.

<sup>106</sup> Nell'ottica di quella « officina della prassi » su cui ha scritto pagine preziose P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995, soprattutto p. 39 e sgg. Nel quadro di un sistema di costruzione giuridica che si forma nel concerto dinamico di una pluralità di forme istituzionali, compresenti e in continua ricerca di nuovi equilibri in stretta connessione con l'evolversi complessivo della società (è d'obbligo qui il rinvio ai fondamentali lavori di Giovanni Tabacco, e al quadro delineato con particolare efficacia nel magistrale saggio: G.

Un comportamento d'ufficio di particolare evidenza è testimoniato dalle procedure seguite nella registrazione dell'atto vescovile di nomina a vicario vescovile a favore di Ascherio, canonico della cattedrale. Rogato il 2 febbraio 1286 da Lafranco *de Flocbis* (lo *scriba curie episcopalis* cui sopra abbiamo accennato), viene trascritto da *Sarrachus* nel suo cartulario il 23 aprile dello stesso anno, alla presenza del collega chierico e notaio Enrico Opprando di S. Albano, su ordine dello stesso vicario:

« dominus Ascherius canonicus Astensis et vicarius reverendi patris domini Oberti permissione divina episcopi Astensis precepit michi Iacobo Sarracho notario quatenus infrascriptum instrumentum sue vicarie autenticarem et in publicam formam redigerem ut tantam vim et robur obtineat quantum optinet principale »<sup>107</sup>.

L'operazione di riproduzione in forma di copia autenticata è condotta secondo formule ormai stabilizzate, ed è confermata nella completio: *Et ego Iacobus Sarrachus notarius palatinus de precepto dicti vicarii dictum instrumentum autenticavi et in publicam formam redegei ...*. Una piccola postilla autografa aggiunta a margine, e da inserire nelle formule dispositive del *praeceptum*, ci segnala meglio l'interesse specifico del vicario per l'operazione richiesta al suo notaio; vi leggiamo infatti: *insuper precipiens michi notario de ipsa vicaria facere copiam in formam publicam cuilibet volenti et petenti*<sup>108</sup>. Si tratta evidentemente di un'ulteriore conferma di quanto il senso generale dell'operazione già suggeriva: l'interesse, cioè, per l'ufficio di dotarsi autonomamente di uno strumento di lavoro senza dipendere dal cartulario di Lafranco, *scriba curie episcopi*, e dunque dalla necessità di ricorrere ad un funzionario che poteva ragionevolmente apparire meno

---

TABACCO, *Il cosmo del medioevo come processo aperto di strutture instabili*, in « Società e storia », III/7, 1980, pp. 1-33, ora in ID., *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino 1993, pp. 3-41), trova una sua precisa collocazione il ruolo complesso e polivalente della figura del notaio nel suo lungo percorso storico di acquisizione della *fides publica*. Quella « formica operosa dell'officina giuridica delle fondazioni medievali che è il notaio » (P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale* cit., p. 61) appare perfettamente integrata nelle vicende sociali e politico-istituzionali di Asti grazie alla sua funzione primaria di interprete ed elaboratore delle esigenze specifiche della società urbana nella sua costante evoluzione, in particolare con la sua capacità di assicurare tanto la durevolezza certificatoria dello scritto quanto la legittimante definizione dei rapporti giuridici.

<sup>107</sup> *Documenti capitolari* cit., n. 375, p. 171 e sg. La citazione è da p. 171.

<sup>108</sup> *Ibidem*, p. 172; nell'edizione, la collocazione nel testo della postilla è inesatta.

agevolmente fruibile per una probabile e non esigua produzione in copia<sup>109</sup>. Questo segno di prassi accentratrice, legata a comprensibili esigenze di razionalizzazione dell'attività nella documentazione d'ufficio, trova nel caso specifico una conferma pratica. Un anno dopo, il 22 marzo 1287, nel concludere una tormentata e non chiara vicenda giudiziaria mediante la ratifica e la conferma di una precedente assegnazione di prebenda, il vicario vescovile Ascherio ritiene opportuno far allegare al dispositivo la trascrizione integrale del suo atto di nomina a vicario; e a questo fa seguire la copia autenticata di *litterae* vescovili datate da Roma il 9 febbraio 1286, in cui il vescovo ripete integralmente il dispositivo della nomina a vicario quale noi conosciamo dall'*instrumentum* di Lafranco trascritto nel cartulario di *Sarrachus*. Certo, accorpate insieme *instrumentum et littere vicarie et auctoritatis dicti domini vicarii*, come scrive *Sarrachus*<sup>110</sup>, prodotte nel breve spazio di sette giorni, sembra segnalare un problema legato probabilmente alla difficoltà di affermare la propria autorità a seguito di qualche disputa interna al clero cattedrale. Ma qui ci interessa semplicemente constatare la corretta previsione di un possibile riuso di un atto importante per l'identificazione e qualificazione dell'*auctoritas* a cui l'ufficio deve fare riferimento, a spiegazione di una sua programmata integrazione entro il registro di curia, strumento principale del suo funzionamento<sup>111</sup>.

L'acquisizione di atti presentati in giudizio propone molto spesso a *Sarrachus* il compito di dare forma a copie autentiche funzionali allo svolgimento delle procedure. Le sue risposte, nella ricchezza delle soluzioni

---

<sup>109</sup> L'atto di Lafranco di nomina a vicario generale è riprodotto in registro da *Sarrachus* su mandato del vicario stesso, che aggiunge l'ordine di darne copia autentica a chi vorrà: segno di una gestione interna che non parte dal registro di Lafranco (*scriba curie episcopi*) ma dal *mundum*; viene insinuato nel registro di dominio vicariale e a partire da questo si ipotizza un uso di moltiplicazione del documento, ma solo in copia autentica: immagine di una distinzione consapevole fra la produzione di carte in cui *Sarrachus* può agire da rogatario e altre prodotte in modalità 'cancelleresca', solo in quanto funzionario; ma anche segno di una razionalizzazione documentaria per cui il vicario gestisce la documentazione all'interno del proprio ufficio e dei registri che ivi si producono e si conservano.

<sup>110</sup> *Ibidem*, n. 441, p. 204 e sgg.; la citazione da p. 205: *Tenor autem instrumenti et litterarum vicarie et auctoritatis dicti vicarii inferius sequitur...*

<sup>111</sup> La rilevanza assunta dal registro potrebbe forse leggersi, in questa occasione particolare, nel fatto (che per altro non ho rintracciato altrove) che l'investitura della prebenda avviene, da parte di Ascherio, *per quemdam quaternum quem in suis tenebat manibus*: c'è una forte possibilità, a mio parere, che si tratti proprio del cartulario di *Sarrachus* (*Ibidem*, p. 205).

proposte, sono di grande interesse per lo studio della prassi e della cultura notarile<sup>112</sup>. Nell'ambito di questa ricerca, esse ci interessano per cogliervi un possibile riflesso del condizionamento che la tecnica notarile di *Sarrachus notarius* dovette subire da parte delle esigenze incarnate nel *Sarrachus scriba curie*.

Il meccanismo di autenticazione più elaborato è quello che opera a séguito di un mandato del vicario, e procede secondo un formulario ormai, tra XIII e XIV secolo, del tutto stabilizzato e che era stato definitivamente codificato nella *Summa* di Rolandino<sup>113</sup>. Di uso diffuso nei cartulari di *Sarrachus* a partire dalle forme empiriche e sperimentali del 1286<sup>114</sup>, si fissa poi in un modello che è perfettamente analogo a quello adottato di fronte al giudice comunale, con il *preceptum auctenticationis* del vicario *sedens in actis* alla presenza di testi rappresentativi, in cui quasi sempre è riconoscibile, anche in assenza di definizione specifica, almeno un chierico notaio<sup>115</sup>. Ma questo modello, diffuso in tutta l'area di dominio notarile, viene applicato anche in casi in cui il normale rapporto fra imbreviatura e *mundum* (rapporto entro cui si sviluppa al massimo l'autonomia e l'autorità notarile) appare mutilo, o comunque non lineare: quello cioè in cui egli registra minuziosamente i termini del *praeceptum auctenticationis*, ma non vi immette il testo autenticato, che viene identificato con le sole prime parole del protocollo<sup>116</sup>. Sembra qui di veder prevalere una procedura d'ufficio, in cui

---

<sup>112</sup> Come hanno dimostrato in particolare gli studi di Dino Puncuh e Antonella Rovere che si sono sviluppati intorno ai problemi legati all'edizione dei *libri iurium* genovesi e, prima ancora, savonesi: mi sia concesso di rinviare alle considerazioni fatte in G.G. FISSORE, *I libri iurium della Repubblica Genovese: considerazioni di un diplomatista*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, Atti del Convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLII/1, 2002), pp. 69-87.

<sup>113</sup> Proprio il capitolo X, "De exemplificationibus et refectionibus scripturarum", della *Summa Rolandina* (ROLLANDINI RODHULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis apud Iuntas MDXLVI, ed. anast. a cura del Consiglio nazionale del notariato, Bologna 1977, c. 397 e sgg.) è considerata la parte più innovativa nella riflessione e nella prassi notarile bolognese: L. SINISI, *Alle origini del notariato latino* cit., pp.163-233, soprattutto p. 169 e sg. Sul tema si veda anche l'ampia trattazione di N. SARTI, *Publicare - Exemplare - Reficere* cit.

<sup>114</sup> Vedi sopra, nota 106 e testo corrispondente.

<sup>115</sup> Si vedano, solo come esempi significativi, *Carte astigiane* II cit., nn. 437, 638, 1015, tutti del 1309.

<sup>116</sup> Ad esempio, *Ibidem*, n. 269, p. 177 e sg., 14 settembre 1308.

si privilegi il momento procedurale, lasciando aperta la possibilità pratica del rilascio di un *mundum* grazie al ricorso all'originale conservato in archivio<sup>117</sup>. Un procedimento, questo, non fissato in comportamenti obbligati (data il ridotto impiego negli atti di *Sarrachus*), ma evidentemente lasciato alla discrezioni degli *officiales* di curia e, forse, a pure valutazioni pratiche legate agli impegni redazionali del momento<sup>118</sup>.

Un altro momento procedurale che ci consente di cogliere elementi di differenza fra la tradizione notarile e quella d'ufficio è nella registrazione degli atti di procura, procedura presumibilmente obbligatoria<sup>119</sup> che fa sì, per esempio, che *Iacobus Sarrachus*, rogatario della procura del Capitolo cattedrale a Francesco Cacherano in data 30 maggio 1303, si trovi a darne copia autentica, a seguito della presentazione del *mundum* dinnanzi al vicario vescovile, in funzione di *notarius curie*, senza fare alcun riferimento al dominio che egli, in qualità di *notarius publicus*, poteva avere nei confronti di tale *instrumentum*<sup>120</sup>. L'impiego della scritturazione in registro orienta, infatti, lo scribe a percepirsi in una condizione ambivalente, in cui pare prevalere ora l'una ora l'altra delle due funzioni che convivono nel *notarius et scriba*<sup>121</sup>. I numerosi casi che abbiamo avuto modo di citare, in cui egli registra documenti presentati in curia, evidenziano la funzionalità del registro di curia come fonte di capacità documentaria, assimilato per analogie di forma e

---

<sup>117</sup> Sull'esistenza di una vasta gamma di scritture giudiziarie che precedono la redazione in registro o che, comunque, ne restano fuori, si veda quanto dice, a riguardo degli atti giudiziari del comune di Perugia, M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit., p. 22 e sgg.

<sup>118</sup> Sembra anche possibile intravedere qui un riflesso di quel consapevole ricorso in parallelo, nell'ambito degli archivi d'ufficio, sia agli originali *in mundum* sia alle scritture su registro, ben esemplificate, per fare un esempio, da quanto disposto negli statuti di Savona del 1345, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, a cura di L. BALLETO, Bordighera 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XVII), p. 160, in cui si impone l'obbligo di estrarre *in mundum* tutti gli atti notarili utili per il comune se non siano ancora completati, nonché di *exemplare in registro comunis* questi stessi atti: in sostanza, la doppia destinazione come esito normale per gli atti dell'amministrazione pubblica.

<sup>119</sup> Nel caso di Verona, fu resa obbligatoria dagli statuti sinodali trecenteschi, cfr. M.C. ROSSI, *I notai di curia* cit., p. 19.

<sup>120</sup> *Carte astigiane II* cit., n. 109, p. 86 e sg.

<sup>121</sup> Sulla « quotidiana ambivalenza e oscillazione » dei notai fra professione e funzionario si vedano le belle pagine di M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea fra Medioevo ed Età moderna*, Torino 1999, pp. 377-381.



di prassi al protocollo notarile, ma distinto da esso per la necessità di un precetto d'ufficio affinché da esso possa derivare un *mundum* autonomo sì, ma solo in forma di copia autenticata.

È dunque proprio nella gestione dei cartulari, come ho già avuto occasione di osservare in altra occasione<sup>122</sup>, a causa della mescolanza o ibridazione di funzioni professionali e funzionali che essi veicolano in forme tendenzialmente e oggettivamente unificanti, che si possono rintracciare i momenti più evidenti delle difficoltà di giunzione fra i due livelli operativi; difficoltà che comunque rinviano ai problemi posti dalla forma di documentazione in registro nei confronti delle preoccupazioni di gestione e di controllo amministrativo e politico da parte delle istituzioni che di tale forma si avvalgono e su cui dovettero fondare lo sviluppo della propria struttura burocratica<sup>123</sup>. Le immagini che di questa gestione offrono i documenti dei nostri chierici notai astigiani non sono riconducibili ad una regola ben definita di comportamenti, ma sono sufficienti a garantirci che questi funzionari di curia erano consapevoli della complessità dei problemi posti dalla forma-registro. Nel 1304, ad esempio, *Sarrachus* produce un *mundum* estraendolo dal *protocollum* di Alverio di S. Martino: come abbiamo visto, entrambi sono chierici notai e strettamente connessi nel servizio della documentazione di curia. L'atto riguarda la presentazione ad un giudice delegato apostolico, in Acqui, da parte del procuratore del vescovo d'Asti che si appella avverso la condanna di scomunica inflitta al *potestas, capitaneus et consilium civitatis Ast*. Si tratta, dunque, di un atto procedurale, che viene però tradotto in *mundum* non già in virtù di un *preceptum* vicariale, bensì con il consueto rapporto fra notaio rogatario (in questo caso Alverio) e notaio *scriptor* (qui *Sarrachus*), che procede all'ingrossamento dell'imbreviatura *de mandato*,

---

<sup>122</sup> G.G. FISSORE, *Procedure di autenticazione del secolo XIII in area comunale ad Asti: verso un'organizzazione burocratica della documentazione*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXXXI (1983), pp. 763-784, soprattutto p. 778 e sgg.

<sup>123</sup> Tali preoccupazioni, evidenziate in particolar modo nella statuzione comunale (ID., *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: libro scrittura documento*, Atti del Convegno, Genova 8-11 novembre 1988, « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/1, 1989, pp. 99-128), vennero altrettanto fortemente percepite e recepite nella politica documentaria dei principati territoriali: si vedano le riflessioni sul caso sabaudo di P. CANSIAN, *Interventi sabaudi su conservazione e trasmissione di protocolli notarili a Susa e a Rumilly (secoli XIV-XV)*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXXXVII (1989), pp. 211-220.

*consensu et voluntate ipsius, propter quod supradictus Alverius hoc presens instrumentum scribere non poterat legitime impeditus*<sup>124</sup>. Se, come pare assai probabile, anche Alverio operava in quegli anni in funzione di *notarius curie*, appare evidente che il rapporto stretto fra i due notai non si traduce qui nell'assunzione piena del cartulario come registro di curia, e viene invece interpretato secondo le 'normali' regole che guidano l'attività dei notai professionisti. Ma che questa procedura non sia poi così meccanicamente applicata nei confronti dei registri d'ufficio lo dimostra, ad esempio, un altro atto redatto nel febbraio del 1300<sup>125</sup>. Si tratta di una sentenza dello *iudex iusticie comunis Astensis* in una lunga causa fra il capitolo cattedrale e Baldovino Buneo per il possesso di terre, che viene emanata *sub vultis de dom, ubi ius redditur*, e registrata nel *liber racionis Iacobi Carencani notarii*<sup>126</sup>, ma estratta in *mundum* ad opera di *Ulricus Caresomus notarius* su *preceptum* del giudice e volontà del rogatario, *ad postulacionem* del procuratore del Capitolo, il notaio Francesco Cacherano<sup>127</sup>. Ulrico Caresomo risulta in stretti rapporti professionali con *Iacobus Sarrachus*<sup>128</sup> e compare come teste una volta *in castro episcopi*, un'altra presso la cattedrale: un complesso di attestazioni davvero troppo magro per trarne conclusioni di qualche peso, ma certo nella sentenza del giudice comunale egli appare come notaio 'di parte', il quale redige su richiesta del procuratore del capitolo un *mundum* in cui si elabora, in forme che indicano la consapevole ricerca di un'equilibrata compresenza, un rapporto con i registri d'ufficio che tenga conto e della prassi

---

<sup>124</sup> *Carte astigiane* I cit., n. 48, p. 110 e sgg., 24 ottobre 1304; la citazione è da p. 113.

<sup>125</sup> *Ibidem*, n. 5, p. 34 e sgg., 29 febbraio 1300.

<sup>126</sup> Compare in funzione di *notarius iudicis iusticie* anche in una nomina di tutore del 1303: *Ibidem*, n. 34, p. 89, 9 marzo 1303, *sub vultis de dom, ubi ius redditur*.

<sup>127</sup> Compare come teste insieme con Oddino Rapacio in atto di quietanza rogato da *Sarrachus in claustro*, *Ibidem*, n. 173, p. 284 e sg., 4 novembre 1306, e in una carta di mutuo rogata dallo stesso due giorni dopo, *in claustro*, *Ibidem* n. 174, p. 286; risulta iscritto nella Matricola del 1304 (*Statuta et privilegia* cit., p. 33). Molto frequente appare la sua attività come procuratore del capitolo e di singoli canonici nelle procedure giudiziarie del primo quindicennio del XIV secolo.

<sup>128</sup> *Carte astigiane* I cit., 24, p. 76 e sg., 13 febbraio 1302, procura di Ulrico a favore del padre, rogata da *Sarrachus* nella casa di Caresomo, dunque in uno dei rarissimi casi in cui vediamo il nostro notaio attivo fuori della sede cattedrale; nell'anno successivo, *sub vultis de dom, ubi ius redditur*, sostituisce *Sarrachus*, con il suo espresso gradimento, nella tutela di un minore (*Ibidem*, n. 34, p. 89, 9 marzo 1303).

notarile e delle necessità di un controllo burocratico e gerarchico della documentazione in essi prodotta.

Ulteriori indicazioni sui rapporti articolati che si istituirono fra notariato e documentazione in registro si ricavano dall'emergere di forme di controllo esercitate dalle istituzioni, sia quella comunale sia quella vescovile, sui protocolli dei notai defunti. E alcuni documenti attirano in particolare l'attenzione su un evidente intrecciarsi dell'attività documentaria di episcopato e comune, fra prassi oggettivamente condizionata dalla convivenza nella città e probabili operazioni ideologicamente orientate verso un'imitazione concorrenziale. Si veda, ad esempio, la complessa operazione che porta alla produzione, nel 1290, di un documento di accensamento di beni capitolari di cui troviamo menzione in un atto registrato nel cartulario del 1306-1307 di *Sarrachus*<sup>129</sup>, che così lo descrive:

« apparebat per unum instrumentum scriptum manu Francischi de Flochis notarii publici ex commissione dicti Francischi facta per dominum Stephanum de Agnatis iudicis potestatis Astensis ad petitionem Anselmi Brocheti de Placio abreviatum per manum Lafranchi de Flochis notarii et de protocollo dicti Lafranchi extractum »<sup>130</sup>.

Ora, noi abbiamo visto più sopra essere Lafranco un *notarius curie episcopi*<sup>131</sup> che produce importanti atti per il vescovo d'Asti: ancora attivo nel 1282, risulta defunto nel 1290, anno in cui risulta che Francesco, suo consanguineo ed erede, ha ricevuto la *commissio* comunale per l'estrazione di alcuni *munda*<sup>132</sup>. Infatti, un gruppo di sue imbreviature redatte *in mundum* da Francesco e riportate nel *Libro verde della Chiesa d'Asti*<sup>133</sup>, sono corre-

---

<sup>129</sup> *Ibidem*, n. 121, p. 215 e sgg., 26 gennaio 1307.

<sup>130</sup> Il documento non è datato, ma il riferimento al giudice del podestà permette di fissare con buona probabilità la sua redazione al 1290, se è giusto identificare il personaggio con lo *Stephanus iudex et vicarius* del podestà di Asti Enrico *de Tangatinis* che compare in un atto di quell'anno: *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. SELLA [e P. VAYRA], IV, Roma 1880, n. 1034, p. 53 e sg., 16 ottobre 1290.

<sup>131</sup> Vedi sopra, nota 98 e testo corrispondente.

<sup>132</sup> L'inquadramento del tema in G. TAMBA, *Teoria e pratica della "commissione notarile" a Bologna nell'età comunale*, Bologna 1991 (Archivio di stato di Bologna, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica), pp. 9-15.

<sup>133</sup> *Il Libro Verde* cit., I, n. 28, p. 77; nn. 140-142, p. 332 e sgg.; II, n. 151, p. 1 e sg. Sono tutti dell'anno 1282 e, dunque, presumibilmente tratti da un solo protocollo. Nel 1308 la procedura appare invece del tutto stabilizzata nelle forme consuete: *Sarrachus* registra nel suo cartula-

date dallo stesso tipo di autentica che rinvia alla *commissio* di Stefano de Agnatis, qui però *ad instanciam domini Guidonis ... Astensis episcopi*. Si deve innanzitutto sottolineare che questi documenti del *Libro verde* riguardano tutti dei negozi che investono direttamente la figura del vescovo Guido di Valperga<sup>134</sup>, e sono prodotti da un *notarius curie episcopi* che si premura di evidenziare la propria funzione segnalando la *iussio* che egli riceve dal vescovo in luogo della consueta *rogatio*. Malgrado ciò, i cartulari di Lafranco sono, intorno all'anno 1290, evidentemente soggetti al medesimo trattamento di un protocollo di notaio professionista laico, e devono cercare nell'autorità del vicario podestarile lo strumento di una piena credibilità per la produzione del *mundum*: un momento, dunque, in cui gli stretti legami del notariato con gli organismi del potere comunale impongono all'episcopato la forza oggettiva di una prassi documentaria incardinata nella statuzione cittadina<sup>135</sup>.

Qualche decennio dopo, un documento copiato nel *Libro verde* la cui redazione in *mundum* risale agli anni successivi al 1323, ci rivela che lo sforzo di autonomia dell'episcopato astigiano nei confronti della propria documentazione ha fatto passi avanti, anche se non definitivi<sup>136</sup>. La situazione di

---

rio il mandato generale del vicario vescovile per la redazione in *mundum* delle imbreviature di un notaio defunto: sia il defunto sia il subentrante sono chierici (vedi sopra, nota 77).

<sup>134</sup> Vescovo dal 1295 al 1327: F. SAVIO, *Vescovi d'Italia. Il Piemonte*, Torino 1899, p. 157.

<sup>135</sup> Negli statuti comunali di Asti, pervenutici solo in una redazione del 1378, ed. *Rubricae statutorum civitatis Ast per ordinem alphabeti*, Ast, per Francischum Garronum de Liburno anno MDXXXIV, rist. anast. in *Codice catenato. Statuti di Asti*, a cura di N. FERRO, E. ARLERI, O. CAMPASSI, Asti 1995, nella *sexta collatio*, c. 21, dedicata agli obblighi imposti ai *notarii sive cancellarii* (con una significativa coincidenza fra figura professionale e ruolo di funzionario), si trova un lungo capitolo dedicato all'estrazione del *mundum*, in stretta connessione da un lato alle modalità di redazione delle imbreviature e dall'altro alle forme di autenticazione da parte di notai non rogatari. Vi spicca anche, almeno ai nostri occhi, l'obbligo imposto ai *rectores collegii* di far giurare ogni anno l'osservanza di quello statuto ai propri aderenti. Semmai, vale la pena di osservare che alla dichiarazione solenne che gli atti estratti da altri notai su mandato dei rogatari debbono valere come quelli emessi dai rogatari, si fa seguire una enfatica formula che sembra collocare l'occasione di quella statuizione in un momento di incertezza nella gestione delle imbreviature, momento che non può non rimandare a periodi ben precedenti la redazione tardotrecentesca: *non obstante exceptione, oppositione, consuetudine aliqua vel aliqua alia que in contrarium loquerentur vel fierent*.

<sup>136</sup> *Il Libro Verde* cit., I, n. 125, pp. 279 e sgg.; la *completio* (riprodotta sotto, nota 137) a pp. 295-296. Si tratta di una vendita al vescovo di tutti i beni e diritti posseduti in Govone da Baldracco Solaro per il prezzo di 6350 lire di astesi; l'importante documento si sviluppa per oltre 13 pagine nell'edizione a stampa.

partenza è molto simile a quella individuata nel *mundum* del 1290. L'abbreviatura, in data 26 novembre 1300, fa parte del *liber abbreviamenti* di Guglielmo di Milano, chierico notaio<sup>137</sup> che roga importanti atti vescovili<sup>138</sup> dal 1260 al 1297 ed è presente come teste in numerosi altri documenti per il vescovo. Quello che colpisce immediatamente è la minuziosità inconsueta con cui il notaio che ha prodotto il *mundum* ricostruisce la tradizione testuale del documento, evidentemente per costituirne e garantirne l'autenticità: esso si basa sulla consueta *commissio* a produrre *mundum* dai protocolli di un notaio defunto: questa volta è concessa dal vescovo, ma proprio l'inusuale analiticità delle formule adottate denuncia tanto una temuta debolezza dei risultati quanto, anche, la mancanza di una consolidata routine. Il notaio redattore del *mundum* è *Franciscus Zacharengus, imperialis auctoritate notarius publicus et nunc scriba curie dicti domini episcopi Astensis*, e lo estrae su mandato di Guido vescovo d'Asti, identificato con precisione analitica citando l'*instrumentum commissionis* con il nome del notaio e la data; e poiché si tratta di un *praeceptum* generale, si evidenzia l'istanza del vescovo stesso a produrre lo specifico *mundum* a cui l'autentica si riferisce. Nel quadro della minuziosa descrizione delle procedure adottate dall'ingrossatore, vale la pena di aggiungere che, alla chiusura della formula di autenticazione, egli evidenzia addirittura (evento davvero insolito nella documentazione astigiana, e non solo astigiana) la doppia collocazione del suo *signum* sia all'inizio del protocollo sia all'inizio della *completio*<sup>139</sup>. A completamento di questa insistita preoccupazione formale, Francesco Zacarengo adotta anche

---

<sup>137</sup> Come tale è registrato da *Sarrachus* in occasione della sua costituzione a procuratore del monastero di S. Benigno di Fruttuaria: *Guillelmus de Milano Cremonensis, canonicus ecclesie S. Aniani de castello, Carte astigiane* II cit., n. 24, p. 24, 1° luglio 1303. È l'unica volta che si evidenzia la sua appartenenza al clero nelle pur numerose sue presenze nei documenti astigiani. I suoi legami diretti con la curia vescovile sono sottolineati dal suo essere membro della canonica di S. Aniano, chiesa annessa al *castrum episcopi*, centro del potere vescovile dall'alto medioevo: R. BORDONE, *Città e territorio* cit., p. 188 e segg.

<sup>138</sup> Tutti pervenuti nella trascrizione in copia autentica del *Libro Verde della Chiesa d'Asti*.

<sup>139</sup> « (ST) Ego Franciscus Zacharengus imperiali auctoritate notarius publicus et nunc scriba curie dicti domini episcopi Astensis, ex commissione michi a predicto domino episcopo facta ut patet publico instrumento scripto manu Iacobi de Corgnato notarii millesimo trecentesimo vigesimo tercio, indicione sexta, die quarta iulii, suprascriptum instrumentum ad instanciam ipsius domini episcopi, prout in protocollo sive rogatione non cancellata Guillelmi de Milano notarii condam inveni, nichil addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum, obmissis tamen quibus cancellaturis in pluribus locis dicte rogationis insertis, ita fideliter exemplavi, scripsi et in publicam formam auctoritate predictae commissionis reddegi

un inusitato metodo redazionale: inizia, infatti, copiando dal *liber abbreviamenti* anche l'intestazione del registro: *Liber abbreviamenti Guillelmi de Milano factus in anno Domini millesimo trecentesimo, indictione terciadecima*, evidentemente al fine di integrare, con la massima fedeltà rispetto all'antigrafo, la data abbreviata tipica delle imbreviature, e composta normalmente solo dal giorno del mese.

Non vi sono dubbi, a mio parere, che una simile attenzione spasmodica a compiere un'operazione inattaccabile dal punto di vista formale riveli in realtà impacci e preoccupazioni che chiariscono i limiti oggettivi della posizione assunta dall'episcopato nei confronti del controllo dei protocolli notarili, in chiara concorrenza con gli analoghi comportamenti del potere comunale<sup>140</sup>. Ma, a prescindere da questi segnali di debolezza istituzionale dell'episcopato astigiano di fronte agli organismi comunali, anche gli episodi di elaborazione di una prassi di controllo dei registri notarili mi sembra siano da collocare nel quadro sopra delineato di un disegno consapevole della Chiesa d'Asti volto a razionalizzare le proprie funzioni amministrative e a identificare con maggiore chiarezza le procedure essenziali dei propri uffici<sup>141</sup>.

---

meumque signum iniunctum presenti bergameni et eciam iuxta nomen meum ut supra in premissorum omnium testimonium apposui consuetum » (vedi sopra, nota 136).

<sup>140</sup> Tanto più se si avverte che una simile precauzione sembra ancora animare, negli anni intorno al 1353, la consapevole dimostrazione di forza operata con la costruzione del *liber iurium* noto come *Libro verde della Chiesa d'Asti* ad opera del vescovo Baldracco Malabayla (R. BORDONE, *Un tentativo di "principato ecclesiastico"* cit., p. 133 e sg.). Nel costituire il valore di prova, la scelta cade sul meccanismo della produzione di copie autentiche mediante il ricorso al modello dell'*insinuatio* rolandiniana, con la presenza del vicario vescovile, del *praeceptum autenticacionis* e del controllo di almeno tre notai, e con la ripetizione di tale procedura prima e dopo ogni piccolo gruppo di documenti o anche, in vari casi, un solo atto: come avviene proprio nel caso del documento di cui stiamo parlando. Unico altro modello considerato utile per la realizzazione di questa impresa altamente impegnativa (anche sotto l'aspetto materiale della redazione, membranacea e formalmente molto curata) è rappresentato dalla redazione in forma di originale in registro, che coinvolge un gruppo omogeneo di instrumenta (si tratta dell'intero 3° fascicolo del volume) tutti datati del 1349 e costantemente autenticati da un notaio che, solo in questo caso, si identifica sempre anche come ufficiale di curia: *Iohannes de Gabiono de Vignali publicus imperiali auctoritate notarius et scriba curie prefati domini electi* (*Il Libro Verde* cit., I, nn. 63-91, p. 130 e sgg.); mentre compare sempre con la sola definizione di *publicus imperiali auctoritate notarius* quando opera nella trascrizione e nelle autenticazioni di copie da mundum nelle altre parti del registro.

<sup>141</sup> Di una vera e propria cogestione concorrenziale fra vescovo e comune nel XIII secolo, a proposito dei protocolli dei notai defunti, ho avuto modo di trattare per Ivrea, in cui

Da questo punto di vista, due episodi ci offrono la possibilità di approfondire il tema.

Nel suo testamento, del 1255, il chierico notaio Guglielmo Pagano lascia i propri protocolli al curatore testamentario, il cappellano della cattedrale Enrico di Montegrosso:

«Item voluit quod cartularia sua et scripture que habet ipse Villelmus, in quibus cartulariis multa instrumenta sunt abreviata pertinentia ad Astensem ecclesiam et canonicos, perveneant in manibus ipsius domini Henrici et de ipsis faciat quicquid facere voluerit»<sup>142</sup>.

Come è stato giustamente osservato, è il segnale di un'attenzione alla sorte di quello che appare come un patrimonio archivistico di grande rilevanza per la Chiesa d'Asti, la cui gestione viene mantenuta all'interno dell'istituzione capitolare con quella che parrebbe un primo accenno di interesse per il controllo 'archivistico' della documentazione di pertinenza ecclesiastica.

Ma se, poi, lo colleghiamo ad un atto del 1305 registrato da *Sarrachus* nel suo cartulario, in cui il vicario vescovile autorizza *Georgius Faba clericus*

---

per altro i rapporti di forza fra vescovo e comune sono invertiti a favore del vescovo: cfr. G.G. FISSORE, *Vescovi e notai: forme documentarie e rappresentazione del potere*, in *Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo* a cura di G. CRACCO, Roma 1998, p. 901 e sgg.; ID., *Un caso di controversa gestione delle imbreviature: notai, vescovi e comune nel secolo XIII ad Ivrea*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVII (1999), pp. 66-88. Ma un'oggettiva diarchia in ambito urbano tende inevitabilmente a favorire ovunque una regolamentazione di questo importante aspetto del controllo e della garanzia delle attività notarili nei confronti della collettività (a questo proposito si veda, per l'ambito comunale, G. TAMBA, *I memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, in ID., *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998, p. 204 e sgg.): si consideri, per citare solo un caso, l'esplicito dettato degli statuti notarili piacentini del 1335, che prevede la legittimità dell'estrazione di un *mundum* da imbreviature di notai defunti (liber III, cap. XIII, Quomodo liceat notariis finire instrumenta ad brevaturas defunctorum) solo in presenza di un *preceptum a iudicibus rectoris sive a domino episcopo vel ab eius vicario si ad ipsum episcopum pertineret*: C. PECORELLA, *Statuti notarili piacentini del XIV secolo*, Milano 1971, p. 80, e ID., *Studi sul notariato* cit., p. 72. L'organizzazione da parte della chiesa genovese di «un proprio processo di documentazione quasi in parallelo col comune» è sottolineato da A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum"* cit., p. 107.

<sup>142</sup> *Le carte dell'Archivio Capitolare di Asti (1238-1272)*, a cura di L. VERGANO, Torino 1942 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CXI), n. 166, p. 199 e sg., 22 dicembre 1255. Il testo è ampiamente commentato da Antonio Olivieri, vedi sopra, nota 27.

a mettere *in mundum* le imbreviature di *Ambrosius Vacha canonicus plebis Musantie, notarius*<sup>143</sup>, ecco che il quadro sembra farsi più chiaro. Siamo, infatti, invitati a leggere i due episodi come il frutto di una più generalizzata preoccupazione, all'interno dell'episcopato astigiano, di assicurare la conservazione delle basi documentarie della sua amministrazione. Essa si rivela, alla metà del secolo XIII, attraverso l'empirico sistema di garantire la stabilità dei documenti mediante il loro trasferimento ad un membro dell'istituzione ecclesiastica, senza per altro intaccare l'uso patrimoniale dei protocolli che è consueto nella prassi notarile. E, in quest'ottica, è significativo poter constatare che nel 1258 dai protocolli di Guglielmo Pagano si estrae un *mundum* su *commissio* generale del giudice comunale ad un certo *Georgius notarius palatinus*: segnalando in tal modo la continuità degli usi notarili tradizionali, che il controllo ecclesiastico degli stessi non interviene a scalfire<sup>144</sup>. Cinquant'anni dopo, il processo di organizzazione degli uffici di curia, che sopra abbiamo cercato di seguire, sembra farsi più stringente col favorire (o imporre) la trasmissione dei protocolli da un notaio chierico ad un altro, riuscendo in tal modo ad evitare il pericolo della dispersione o, comunque, della frammentazione incontrollata della propria documentazione. Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad una delle radici della scelta – ora collocabile con qualche certezza entro un preciso orientamento di organizzazione burocratica – di ricorrere, per la propria documentazione, a notai chierici; in quanto tali, essi potevano evidentemente essere percepiti come vincolati ad un servizio in cui l'*ars notarie* sembrerebbe divenire strumentale rispetto agli interessi e agli obiettivi dell'istituzione: un modo pratico, fattuale di portare all'interno degli uffici di curia gli effetti positivi della cultura e del prestigio del notariato, ponendo nel contempo dei limiti alla potenziale autonomia della professionalità notarile, che sarebbe potuta andare a scapito delle esigenze di una burocrazia centralizzata.

Dunque, anche nel caso dell'episcopato e del capitolo cattedrale, così come era già stato constatato per il comune astigiano, le esigenze istituzionali di razionalizzazione dei meccanismi di controllo amministrativo vengono

---

<sup>143</sup> Vedi sopra, nota 78.

<sup>144</sup> Proprio come quella che si presenta a Siena, dove i notai di curia, essendo tutti professionisti laici, gestiscono in piena autonomia i registri vescovili con le tradizionali modalità notarili e creando difficoltà alla formazione di un archivio diocesano: cfr. G. CHIRONI, *Genesi ed evoluzione* cit., p. 25 e sgg. e soprattutto pp. 27-28.



soddisfatte entrando senza riserve nella cultura e nella prassi del ceto notarile<sup>145</sup>. Una volta accertata la necessità di procedere per via burocratica, con la conseguente moltiplicazione dei momenti di formalizzazione scritta – e quindi con l'inevitabile fissazione di procedure e di modelli redazionali regolarmente ricorrenti –, appare come oggettivamente cogente la scelta dei notai come gestori di un servizio fin dall'inizio caratterizzato dalla doppia direzione di soddisfare le esigenze 'interne' dell'istituzione, ma anche quelle 'esterne' dei singoli utenti. Si tratta, com'è evidente, di un'ottica in cui il notaio, come figura dotata di *publica fides*, ma anche di una specifica strumentazione intellettuale, si colloca perfettamente e, in quanto tale, diviene protagonista privilegiato<sup>146</sup>. Ad Asti la società cittadina pare percepirlo come tale in modo particolarmente piano e incontrastato, in una linea di continuità che lo vede dall'alto medioevo costantemente affiancato ai centri del

---

<sup>145</sup> Siamo evidentemente nel campo di quella « "necessità" del rapporto tra enti politici e notai ... ineluttabile » che caratterizza la presenza del notariato nell'ambito delle società cittadine anche nel momento cruciale della « conversione del notariato a funzionariato »: cito dalla limpida sintesi di A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de L'État moderne*, Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome, Roma, 15-17 ottobre 1984, Roma 1985, pp. 35-55, cit. a p. 41 (ora anche in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 155-171).

<sup>146</sup> Marino Berengo ha parlato di una « congenialità politica dei notai con le forme della vita pubblica comunale »: M. BERENGO, *L'Europa delle città* cit., p. 386. Altrettanto efficacemente Attilio Bartoli Langeli ha definito il notariato come « ceto intellettuale urbano per eccellenza », sottolineandone l'influenza su tutte le aggregazioni sociali e politiche delle città: A. BARTOLI LANGELI, *Il notaio*, in *Ceti, modelli e comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*, Atti del diciassettesimo Convegno Internazionale di studi tenuto a Pistoia nei giorni 16-19 maggio 1997, Pistoia 2001, pp. 23-42, la citazione da p. 32. Certo, il « prestigio e potere » del notariato si manifesta, nel concreto delle situazioni locali, in espressioni e gradazioni assai diverse: particolarmente interessante mi pare la situazione del notariato bresciano qual è descritta in P. MERATI, *Il mestiere del notaio a Brescia nel secolo XIII*, in « *Mélanges de l'École française à Rome* », 114 (2002), pp. 303-358 e soprattutto p. 306 e sgg., da cui emerge una situazione di debolezza sociale e di incertezza di ruolo quasi antitetica a quella astigiana. In particolare, colpisce il fatto che i notai bresciani, tra XII e XIV secolo, siano costantemente alla ricerca di un referente specifico per la loro capacità di autenticazione - dal vescovo ai singoli sovrani e infine al comune -, mentre ad Asti l'unico riferimento, in questi secoli, è costantemente quello generico, non mai personalizzato, all'Impero: e anche in questo particolare comportamento è probabilmente da riconoscersi il valore e il significato del radicamento così profondo del notariato ad Asti sia nella società sia nelle istituzioni.

potere, prima vescovile poi comunale, fornendo le basi di una produzione documentaria in grado di assicurare la necessaria capacità probatoria e insieme l'elaborazione e promozione delle forme specifiche in cui le istituzioni trovano la loro consistenza e legittimazione<sup>147</sup>. Non si trovano tracce, ad Asti, di difficoltà o diffidenze, quali quelle che si sono segnalate in diverso grado in altri grandi centri dell'Italia delle città: né la diffidenza totale di Venezia, che non consente addirittura la nascita di un notariato urbano, né i tentativi genovesi di proporre una pur limitata alternativa con esperimenti di produzione 'cancelleresca'<sup>148</sup>, né, ancora, i veri e propri interventi legislativi contro l'eccessiva autonomia notarile che sono stati rilevati a Siena<sup>149</sup>. Ma non troviamo neanche quella presenza totalizzante del notariato nelle cariche cittadine che ha fatto parlare di una «repubblica di notai» per la Bologna della seconda metà del secolo XIII<sup>150</sup>.

Proprio questo sondaggio sui chierici notai consente una lettura più nitida di come il notariato astigiano abbia partecipato ed influito nell'evolversi della complessa società urbana di questi due secoli<sup>151</sup>. Muovendosi secondo tempi e modi che sembrano coincidere in tutta l'Italia comunale,

---

<sup>147</sup> G.G. FISSORE, *La diplomatica del documento medievale fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in « Studi medievali », 3ª serie, XIX (1978), pp. 211-244.

<sup>148</sup> Si veda in particolare, per la comparazione fra Venezia e Genova, A. BARTOLI LANGELLI, *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del convegno internazionale di studi, Genova - Venezia, 10 - 14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI e D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/1; edito anche dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 73-101; A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, *Ibidem*, pp. 103-128. Per la situazione del notariato genovese nei suoi rapporti con il comune rimane fondamentale il lavoro di G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, 1), in particolare pp. 125-148.

<sup>149</sup> G. CATONI, *Il collegio notarile di Siena*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Atti di un convegno, maggio 1981, Roma 1985 (*Ibidem*, VIII), p. 340 e sgg.

<sup>150</sup> G. TAMBA, *Una "repubblica di notai"*, in *Id.*, *Una corporazione per il potere* cit., p. 299 e sgg.; si veda anche l'analisi della "ideologia notarile" elaborata da Rolandino in M. GIANANTE, *Rolandino e l'ideologia del comune di popolo dallo statuto dei cambiatori del 1245 a quello dei notai del 1288*, in *Rolandino e l'ars notaria* cit., p. 49 e sgg.

<sup>151</sup> Vera cerniera, anche dallo specifico punto di vista documentario, fra la città medievale e lo stato territoriale dell'età moderna, sul filo del magistrale quadro storico delineato da M. BERENGO, *L'Europa delle città* cit.

l'episcopato astese procede dalla metà del secolo XIII ad una progressiva sistemazione degli uffici di curia: e il modo è perfettamente integrato in quel più generale cambiamento per cui il notariato si trova a passare dalla condizione di un professionismo 'prestato alla politica' a quella di un funzionario sempre più legato a compiti subordinati entro un apparato statale complesso e diversificato<sup>152</sup>. La scelta dell'episcopato è assolutamente analoga a quella operata dal comune: un affidamento totale ai notai, alla loro cultura e alla loro prassi professionale. Si tratta di un affidamento senza ripensamenti: basti ricordare il fatto che i chierici notai sono, quando operano in veste di funzionari, sempre e solo notai, e solo dal secondo quarto del XIV secolo comincerà a diventare più frequente – ma mai costante, se non in casi eccezionali<sup>153</sup> – la menzione esplicita della loro appartenenza alla curia vescovile. La stessa prevalenza, in questo ambito, di notai appartenenti al clero appare frutto di una scelta eminentemente pratica, non certo ideologicamente orientata ad introdurre distinzioni di qualità fra un notariato laico ed uno ecclesiastico: infatti, essa non è mai impiegata nel momento cruciale dell'autenticazione, e noi la cogliamo solo attraverso notizie 'indirette', ricavate da quei momenti in cui i notai ecclesiastici esplicano altre funzioni e, dunque, vengono percepiti come tali da un 'osservatore esterno'.

Da questo punto di vista, il problema posto dai chierici notai non è certo il loro possibile collocarsi in opposizione ai notai laici; nella scelta di incrementare, nei ranghi dei propri *officiales*, una presenza notarile corredata dallo status ecclesiastico sembra, semmai, intravedersi la volontà di definire più nettamente una propria burocrazia nell'ambito di un ceto notarile che è anche, inevitabilmente e totalmente, identificato nella burocrazia del comune. Se così fosse, tutta una serie di dati emersi dalla nostra ricerca concorrerebbero a presentare questo episodio come un'ulteriore conferma della particolare posizione di forza occupata ad Asti dal notariato. I vescovi – e il capitolo cattedrale nella sua autonomia – non si pongono affatto il problema di cercare nuove strade, anzi, collaborano per la loro parte ad incrementare la caratterizzazione notarile dei propri funzionari: con l'autorizzazione ai chierici a svolgere tutte le attività della professione notarile<sup>154</sup>, e, dunque,

---

<sup>152</sup> Si veda il disegno tracciato con convincente nettezza da A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani* cit.

<sup>153</sup> Come quello segnalato sopra, nota 140.

<sup>154</sup> Vedi sopra, nota 36.

col favorirne l'ingresso nella corporazione cittadina; col non privilegiare le forme cancelleresche, che anzi sono spesso subordinate a quelle notarili<sup>155</sup>; con l'affidarsi alla cultura e alla prassi notarile per sviluppare le modalità di produzione dei propri atti d'ufficio. I modi in cui l'assunzione dei notai come elemento portante della burocrazia vescovile e capitolare, proprio per l'inequivoca preponderanza di chierici attivi in quelle funzioni, mi sembra segnalare ancora una volta quanto le ricerche sul notariato comunale avevano in precedenza evidenziato: e cioè una forte consapevolezza, nella società astigiana, del valore e del prestigio dell'ufficio notarile, e dunque di una sua persistente autonomia nei confronti delle istituzioni presenti nella città<sup>156</sup>.

---

<sup>155</sup> L'impiego delle forme cancelleresche sembra rivolto ad un'area limitata, tutta rivolta alla gestione interna dei rapporti con il clero diocesano e con la curia romana. Si assiste talvolta ad una duplicazione della documentazione di tipo cancelleresco in forme notarili, a segnare una consapevolezza dei limiti di capacità probatoria delle prime rispetto alle seconde. Lo stesso uso del sigillo viene presentato come consueto in rapporto ad un *publicum instrumentum*, a cui si aggiunge come un sovrappiù che sembra assumere un valore più ideologico che funzionale (vedi sopra, nota 95).

<sup>156</sup> Un'autonomia che, ovviamente, non dobbiamo correlare con la concezione dello stato moderno e la sue rigide gerarchie; nel mondo degli ordinamenti medievali, « non dobbiamo dimenticare che carattere essenziale di ogni autonomia è la relatività » (P. GROSSI, *L'ordine giuridico* cit., p. 48): coesistenza, correlazione, libero gioco di concorrenze e condizionamenti sia in ambito locale sia in quello regionale e sovraregionale sembrano gli elementi che caratterizzano, tra gli altri, anche il notariato e la sua funzione nella complessità del mondo medievale.

## INDICE

### GIORGIO COSTAMAGNA

<i>Dino Puncuh</i> , L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico	pag. 11
<i>Antonino Mastruzzo</i> , Tecnica dello scrivere e comunicazione dello scritto: il paleografo	» 27
<i>Luisa Zagni</i> , Le scritture tachigrafiche e segrete	» 43
<i>Maria Franca Baroni</i> , Tra Notaio e Comune: il diplomatista	» 59
<i>Danilo Veneruso</i> , L'archivista	» 71
Bibliografia di Giorgio Costamagna	» 89

### STUDI IN MEMORIA

<i>Mario Amelotti</i> , Curiali e notai a Rieti tra Goti e Bizantini	» 101
<i>Laura Balletto</i> , Religione e potere politico negli insediamenti genovesi del Vicino Oriente	» 107
<i>Ottavio Banti</i> , A proposito dell'uso dei compendi e di alcuni segni tachigrafici nella scrittura epigrafica dei secoli VII-XII in Italia. Qualche annotazione	» 117
<i>Giorgio Barbaria - Fausta Franchini Guelfi</i> , I Bocciardo a Ortovero	» 127
<i>Elena Bellomo</i> , Tra Bizantini e Normanni. I Genovesi in oltremare agli esordi del XII secolo	» 143
<i>Carlo Bitossi</i> , Posta da Genova. Una corrispondenza del marchese Lorenzo Imperiale nel 1746-1747	» 167
<i>Marco Bologna</i> , Una villa Sauli in Carignano e l'Opera degli Esercizi spirituali	» 201
<i>Marta Calleri</i> , Su una presunta cambiale genovese del 1207. Errore o falsificazione?	» 217

† <i>Maria Cannataro</i> , Una compravandita di documenti nella Bari normanna	pag. 223
<i>Mario Capasso</i> , Per la storia della papirologia Ercolanese. IX: il marchese di Sade tra i papiri ercolanesi	» 239
<i>Fulvio Cervini</i> , Scrittura come scultura. Le scelte di un lapicida del Quattrocento sulle Alpi Marittime	» 249
<i>Riccardo Dellepiane - Paolo Giacomone Piana</i> , La preparazione militare della Repubblica di Genova per la guerra del 1625	» 269
<i>Armando Di Raimondo</i> , Nuovi documenti sullo scultore Domenico da Bissone	» 305
<i>Corinna Drago</i> , Un'inedita <i>cartula</i> barese del secolo XI dell'archivio del capitolo metropolitano di Bari	» 319
<i>Giuseppe Felloni</i> , Organizzazione portuale, navigazione e traffici a Genova: un sondaggio tra le fonti per l'età moderna	» 337
<i>Gian Giacomo Fissore</i> , <i>Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie</i> : i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo	» 365
<i>Maria Rosa Formentin</i> , Un codice farnesiano restaurato due volte	» 415
<i>Donatella Frioli</i> , Un 'cimitero su libro': il repertorio di sepolture del convento francescano di Rimini	» 425
<i>Silvano Gaviglio</i> , Un sigillo agiografico tortonese: note di sfragistica vescovile tra X e XII secolo	» 455
<i>Ada Grossi</i> , L'alleanza del 1273 tra Carlo d'Angiò e i Della Torre di Milano: un documento sconosciuto	» 483
<i>Sandra Macchiavello - Rodolfo Savelli</i> , Tra Genova e Angioini: a proposito di un frammento statutario ventimigliese della prima metà del Trecento	» 525



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo